# ALLEGATO 1.1

1) Il condominio ï lati est e sud

2) Lato est



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

3) Lato sud

4) Cucina ï soggiorno



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

5) Disimpegno

Murature con infiltrazioni

6) Camera



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

7) Terrazza (loggia), con caldaia

8) Bagno

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

9) garage



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

# ALLEGATO 1.2

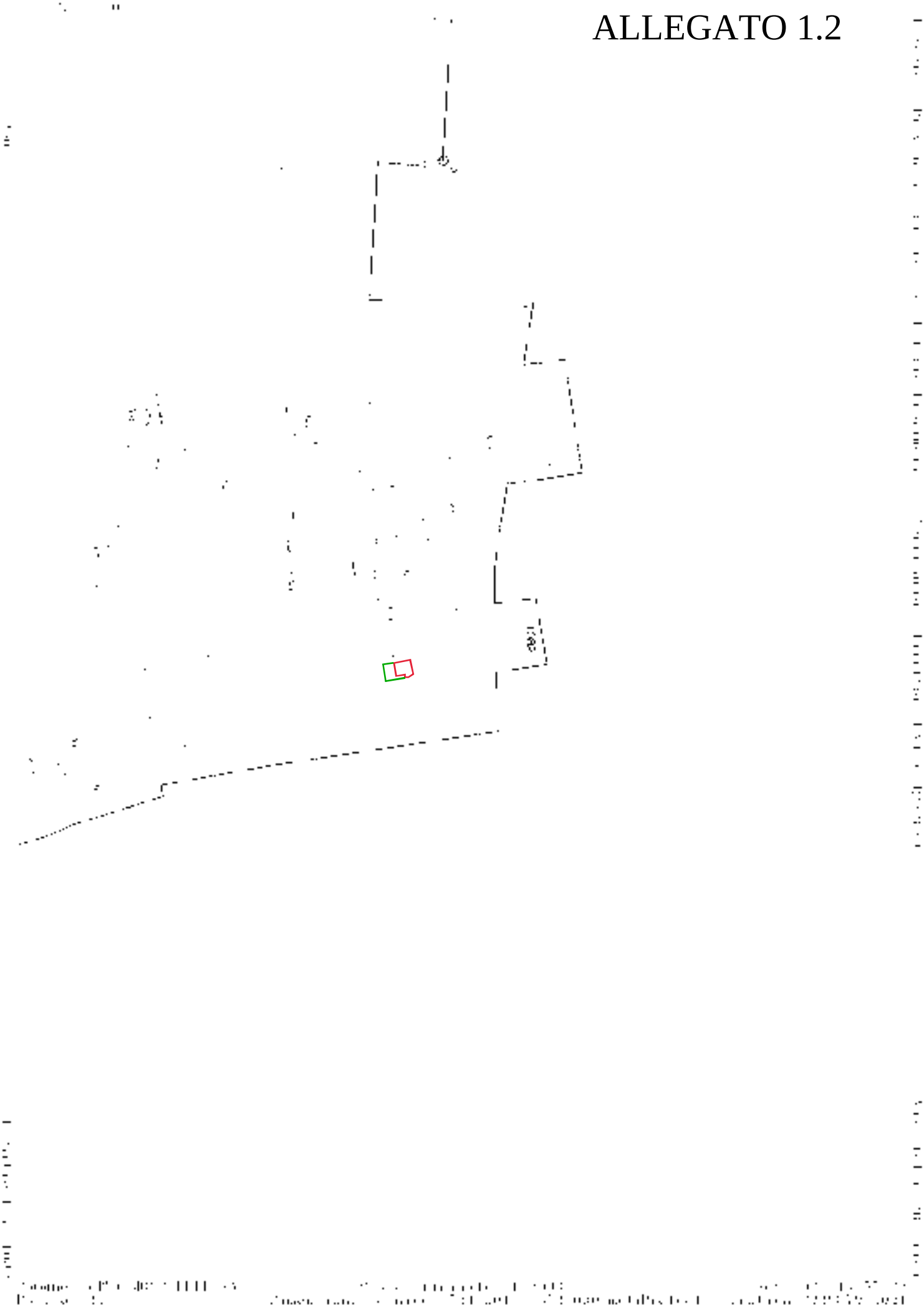

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Dichiarazione protocollo n. 000121673 del 10/04/2002

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso

Planimetria di u.i.u. in Comune di Montebelluna

Via San Gaetano

# ALLEGATO 1.3

Identificativi Catastali:
Sezione: E
Foglio: 2
Particella: 1082
Subalterno: 6

Compilata da:
Bressan Gianni

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Treviso N. 1157

Scheda n. 1 Scala 1:200

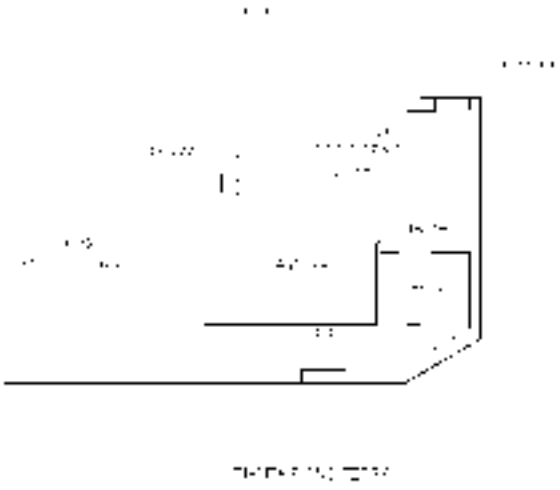

Ultima planimetria in atti



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 03/10/2021 - Comune di MONTEBELLUNA (F443) - < Sez.Urb.: E - Foglio: 2 - Particella: 1082 - Subalterno: 6 >
Firmato Da: ZANSATO GOBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Protocollo n. 000121673 del 10/04/2002

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso

Planimetria di u.i.u. in Comune di Montebelluna

Via San Gaetano civ.

Identificativi Catastali:
Sezione: E
Foglio: 2
Particella: 1082
Subalterno: 71

Compilata da:
Bressan Giacomo

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Treviso N. 1157

Scheda n. 1 Scala 1:200

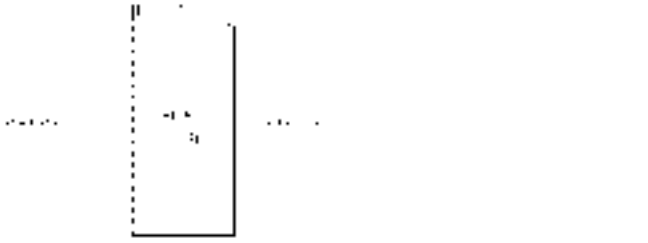

PIANO INTERRATO



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 03/10/2021 - Comune di MONTEBELLUNA (F443) - < Sez.Urb.: E - Foglio: 2 - Particella: 1082 - Subalterno: 71 >
Firmato Da: ZANSATO GOBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Data: 03/10/2021 - n. T9504 - Richiedente: Telematico

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di Treviso

| ELABORATO PLANIMETRICO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] 05/05/2014 [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

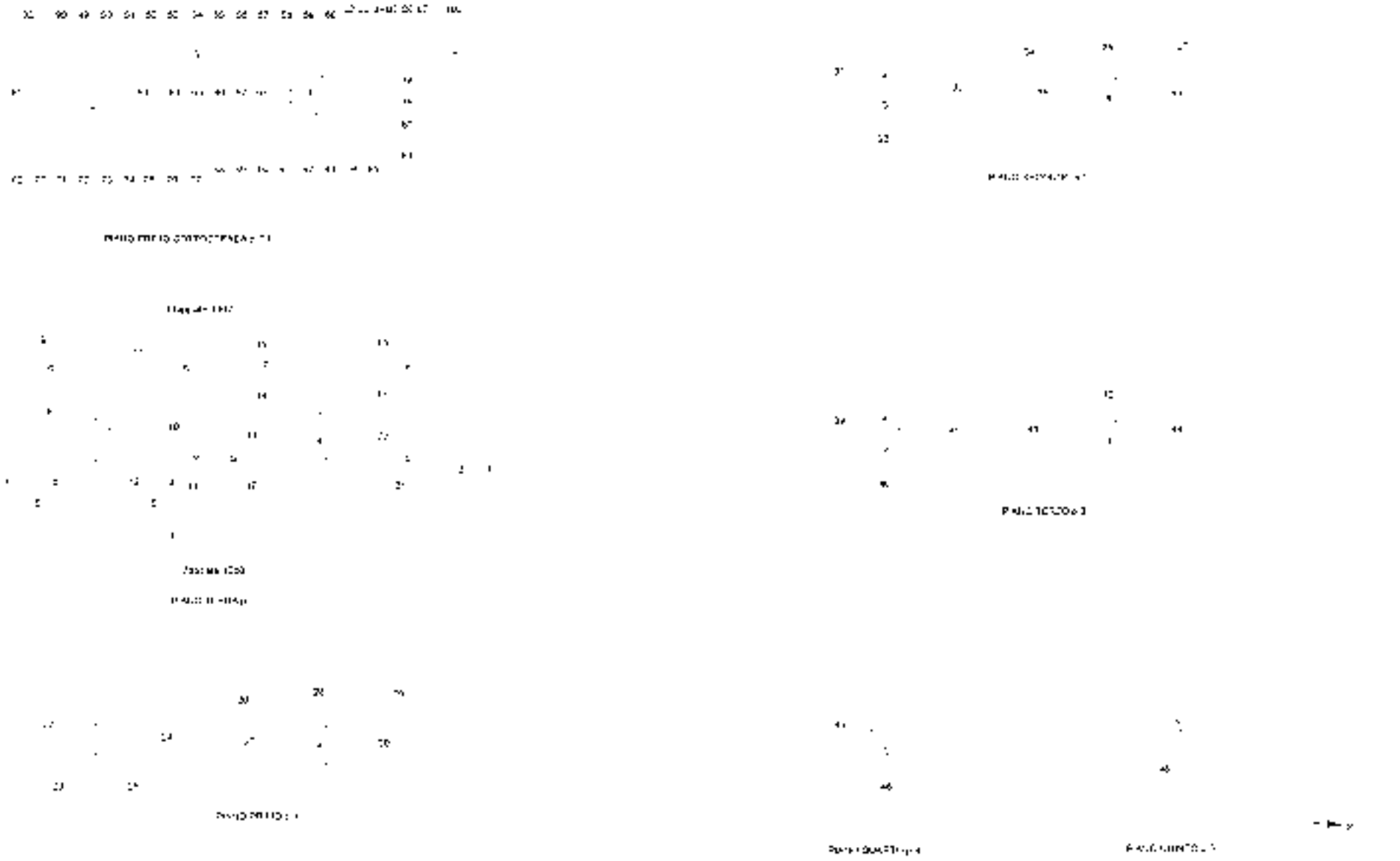

Ultima planimetria in atti
Data: 03/10/2021 - n. T9504 - Richiedente: Telematico
Totale schede: - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

# ALLEGATO 1.4

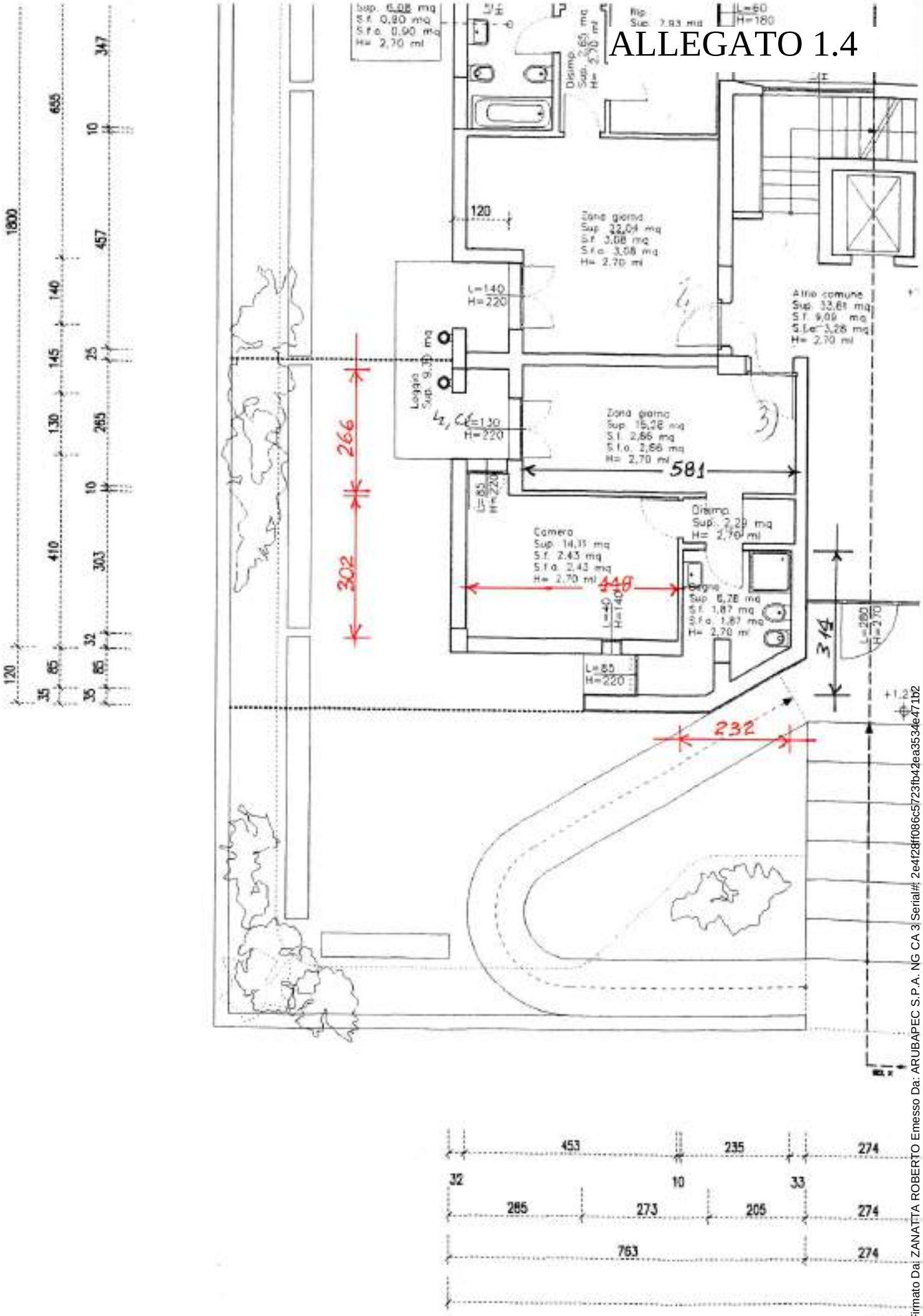


Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

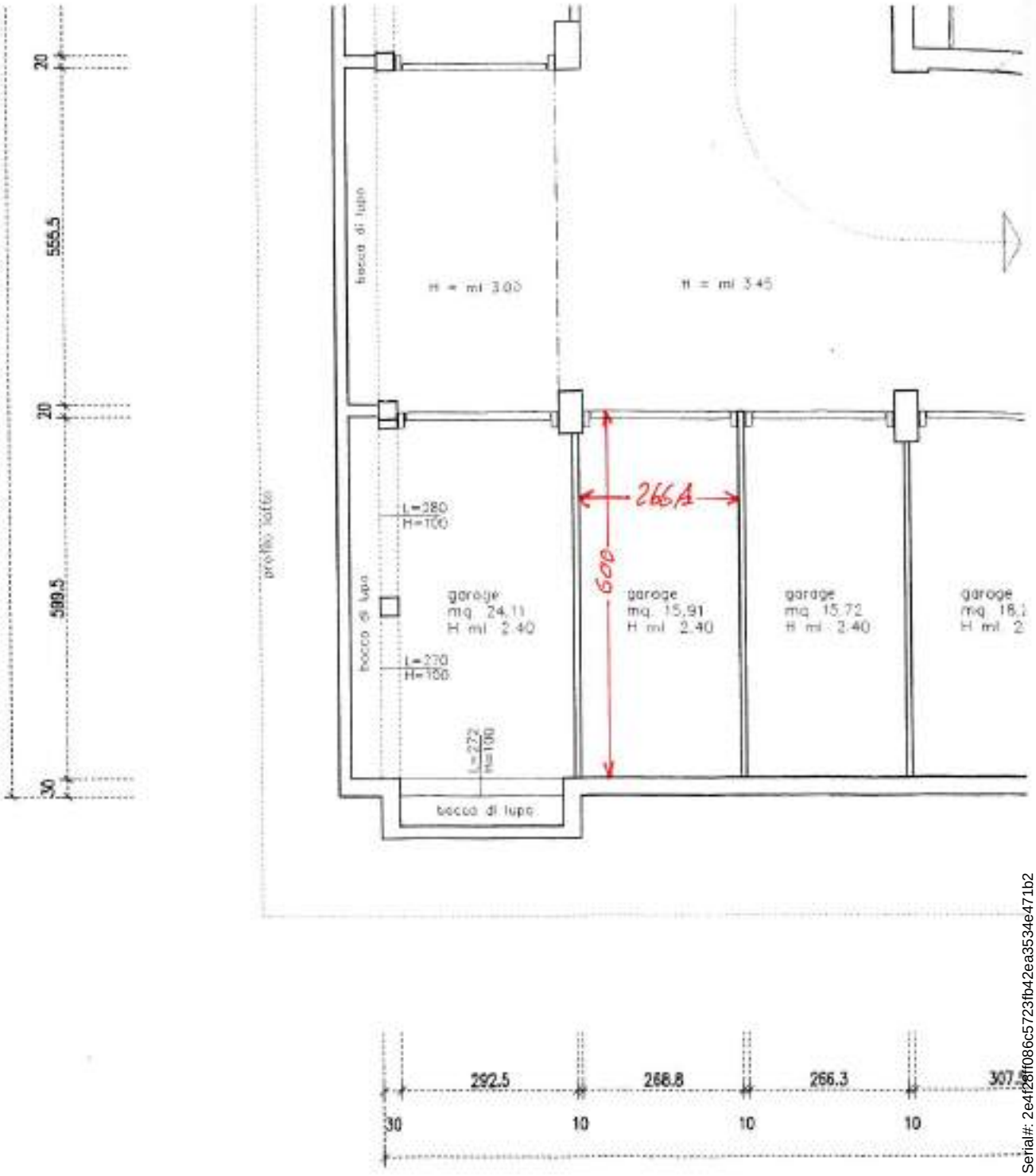


Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f26ff086c5723fb42ea3534e471b2

ALLEGATO 1.5

Corso Mazzini 118 c.a.p. 31044
Telefono 0423/6171 ( centralino )
c.f. e p.i. 00471230268
Telefono 0423/617404 – 0423/617510
Fax. 0423/617405

Comune di Montebelluna

PROVINCIA DI TREVISO

IV° Settore – Urbanistica Servizio Edilizia Privata

Concessione n° 8466 del 12-06-2002

abit. n° 21625 emessa in data 09-07-2002

**ORIGINALE**

Copia per Ufficio Tecnico

Copia per Ufficio Tributi

Copia per Ufficio Anagrafe

# PERMESSO DI ABITABILITA" N. 21625 del 09-07-2002

VISTA la domanda presentata in data 17-06-2002, dalla ditta
**EDILBASSO SRL**, C.F. 00999290281, nato a , il , residente nel comune di LOREGGIA (PD), VIA DELL'ARTIGIANATO, n° 9

con la quale si e' richiesto il rilascio del certificato di abitabilità relativo a uso **RESIDENZIALE** di un immobile sito in **VIA D. BUZZATI, 13 int. 3** cosi' meglio identificato catastalmente:

Foglio 31, mappale 1082 subalterno 6
Foglio 31, mappale 1082 subalterno 71

e cosi' costituito:

| Unità imm. | Suddivisioni per piano | Vani utili | | Vani Accessori | | Altri Vani | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | num. | Mq | num. | Mq | num. | mq |
| 1 | INTERRATO | | | 1 | 15,7 | | |
| | TERRA | 3 | 38,45 | | | 1 | 4,65 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Totale edificio | 3 | 38,45 | 1 | 15,7 | 1 | 4,65 |

VISTA la Concessione numero: 8466 del 12-06-2002;

VISTO l'inizio dei lavori avvenuto in data 28-08-2000;

VISTA la fine dei lavori avvenuta in data 17-06-2002;

VISTO l'esito favorevole dei seguenti sopralluoghi:
del Tecnico Comunale in data 02.07.2002;

ATTESO che l'interessato ha versato:



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

- Contributo per assegnazione numero civico pari a €. 50,10;

VISTO che le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di Concessione/Autorizzazione sono state adempiute nei modi e termini in esso previsti, come risulta dalla documentazione in atti;

VISTI gli artt. 221, 226 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTO le Leggi Regionali 27 giugno 1985 n.61 e 11 marzo 1986 n. 9;

VISTO il vigente Regolamento d'Igiene ed Edilizio;

VISTA la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella Concessione, alle altre norme o regolamenti vigenti al momento del suo rilascio;

VISTA l'autorizzazione allo scarico L. 319 del 10/05/1976;

VISTO il D.P.R. 425 del 22 aprile 1994;

VISTO il certificato di: accatastamento del fabbricato in data: 10.04.2002;

VISTO il collaudo statico del Genio Civile avvenuto in data 21-05-2002;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

dichiara **abitabile** l'edificio relativo ad uso **RESIDENZIALE**

Il presente certificato, ai sensi dell'art.90 (ultimo comma) della richiamata L.R. 61/85, revocabile quando si constati la non sussistenza delle condizioni di legge che ne consentirono il rilascio.

ANNOTAZIONI: //

Addì 09-07-2002

**Il Dirigente**
( Arch. Giacomo Trinca )
IL CAPO SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA E VIGILANZA
(Arch. Roberto Bonaventura)

Diritti di segreteria applicati in modo virtuale riscosse €. 10,40.



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Agenzia del Territorio
**CATASTO FABBRICATI**
Ufficio Provinciale di
Treviso

Dichiarazione protocollo n. ---

Planimetria di u.i.u. in Comune di Montebelluna

Via San Gaetano civ.

Identificativi Catastali:
Sezione: E
Foglio: 2
Particella: 1082
Subalterno: 6

Compilata da:
Bressan Gianni

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Treviso N. 1157

Scheda n. 1 Scala 1:200

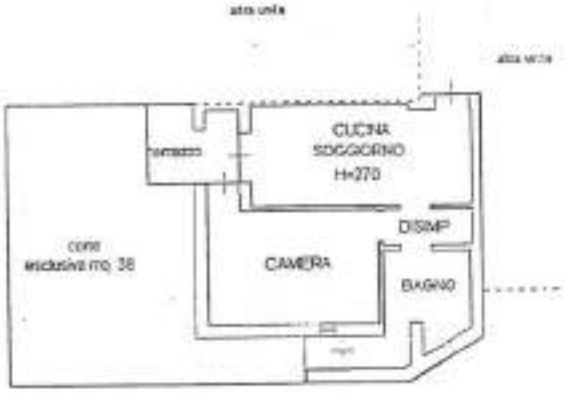


PIANTA PIANO TERRA

N

Geom. Bressan Gianni
Montebelluna
N. 1157

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso

Dichiarazione protocollo n. del

Planimetria di u.i.u. in Comune di Montebelluna

Via San Gaetano civ.

Identificativi Catastali:
Sezione: E
Foglio: 2
Particella: 1082
Subalterno: 71

Compilata da:
Bressan Gianni

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Treviso N. 1157

Scheda n. 1 Scala 1:200

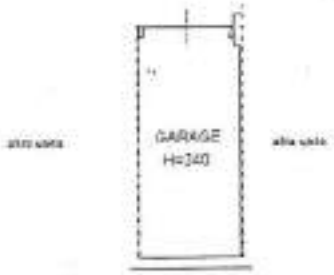


PIANO INTERRATO

N

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

# ALLEGATO 2.1

1) Il condominio ï lati est e sud

2) Lato sud



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

3) Lato ovest

4) Cucina ï soggiorno



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

5) Corridoio

6) Bagno



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

7) Ripostiglio

8) camera



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

9) Terrazza (loggia), con caldaia

8) garage



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

# ALLEGATO 2.2

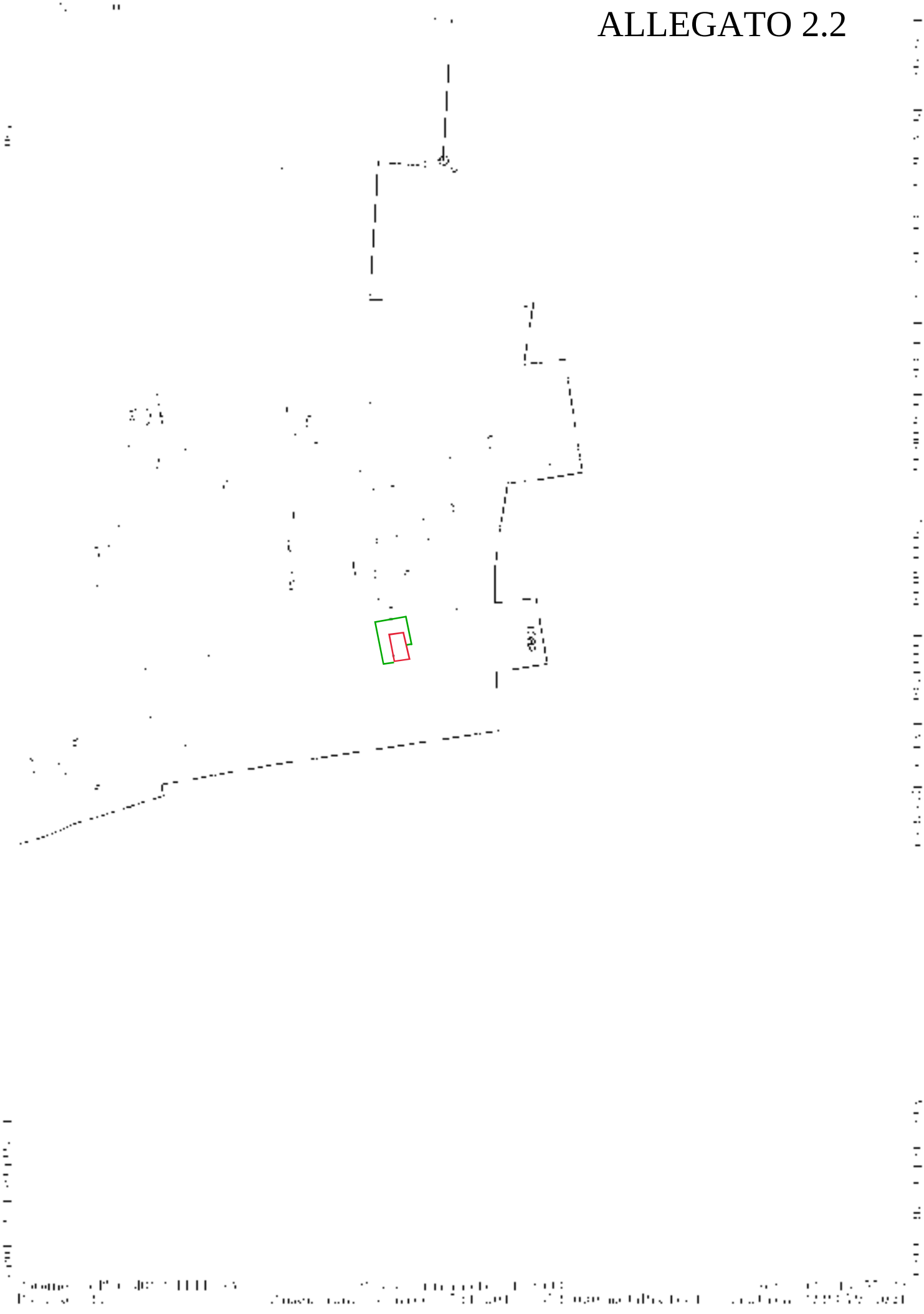

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Protocollo n. 000121673 del 10/04/2002

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso

Planimetria di u.i.u. in Comune di Montebelluna

Via San Gaetano

# ALLEGATO 2.3

Identificativi Catastali:
Sezione: E
Foglio: 2
Particella: 1082
Subalterno: 8

Compilata da:
Bressan Gianni

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Treviso N. 1157

Scheda n. 1 Scala 1:200

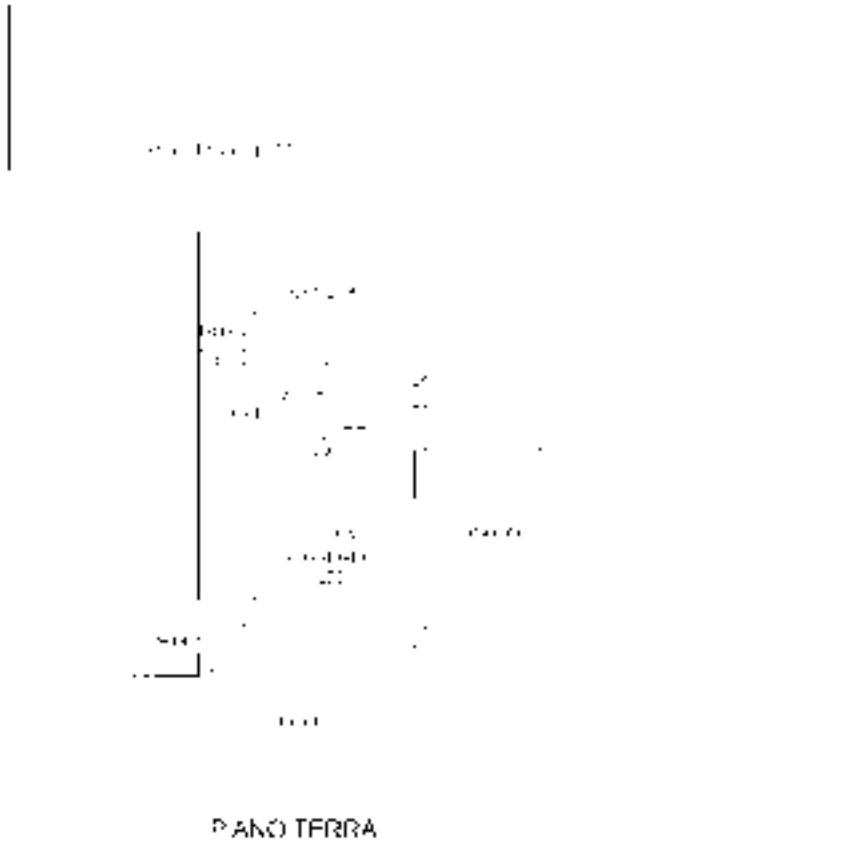


Ultima planimetria in atti



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 03/10/2021 - Comune di MONTEBELLUNA (F443) - < Sez.Urb.: E - Foglio: 2 - Particella: 1082 - Subalterno: 8 >
Firmato Da: ZANSATO ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Protocollo n. 000121673 del 10/04/2002

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso

Planimetria di u.i.u. in Comune di Montebelluna

Via San Gaetano civ.

Identificativi Catastali:
Sezione: E
Foglio: 2
Particella: 1082
Subalterno: 52

Compilata da:
Bressan Gianni

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Treviso N. 1157

Scheda n. 1 Scala 1:200

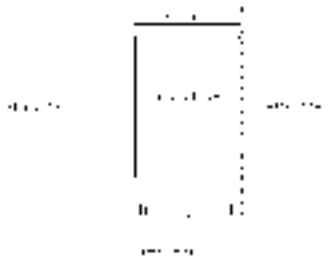

PIANO TERRATO

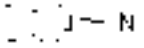


10 metri

Ultima planimetria in atti



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 03/10/2021 - Comune di MONTEBELLUNA (F443) - < Sez.Urb.: E - Foglio: 2 - Particella: 1082 - Subalterno: 52 >
Firmato Da: VANSATIN GOBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Data: 03/10/2021 - n. T9504 - Richiedente: Telematico

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di Treviso

| ELABORATO PLANIMETRICO | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] 05/05/2014 [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

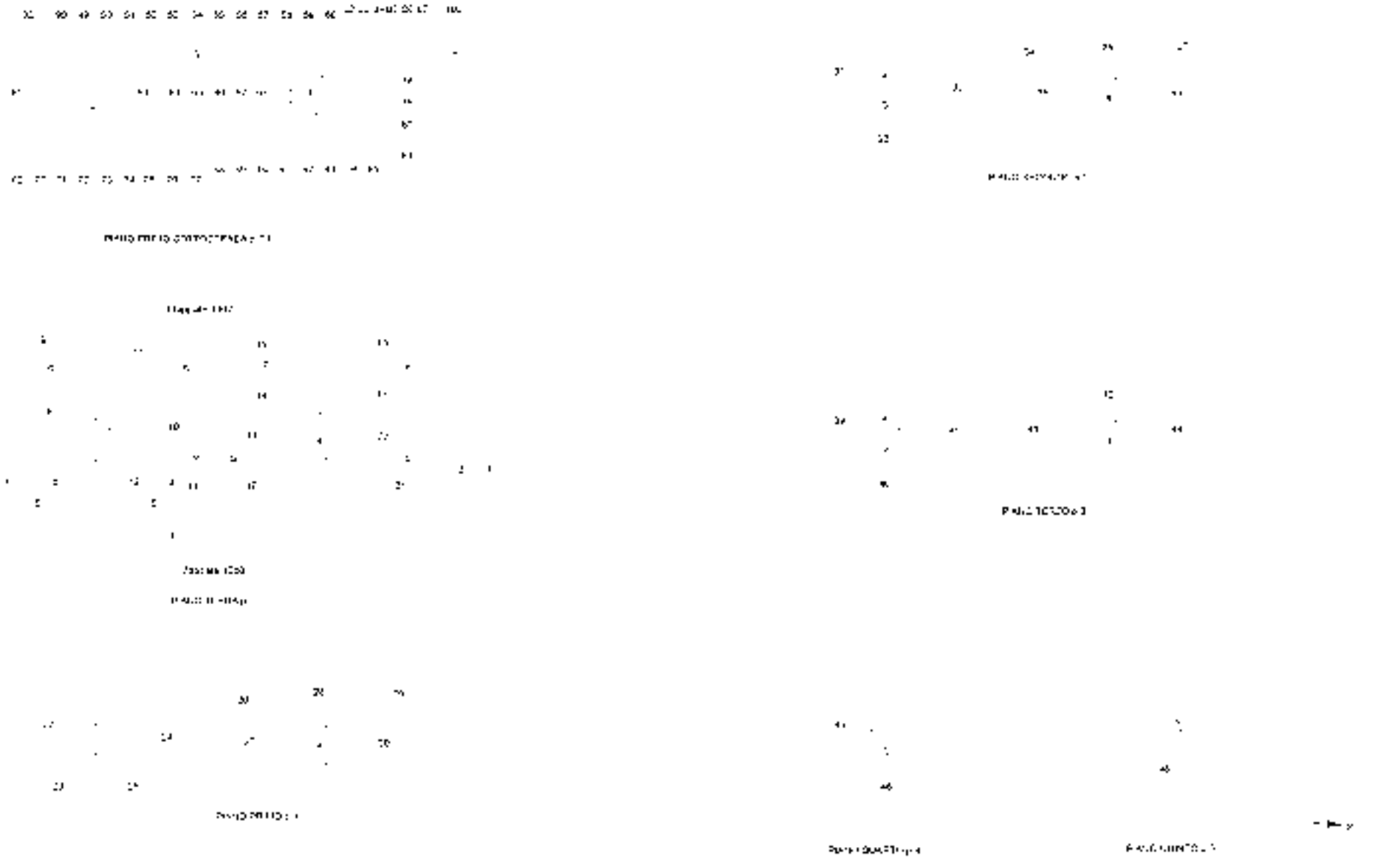

Ultima planimetria in atti
Data: 03/10/2021 - n. T9504 - Richiedente: Telematico
Totale schede: - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297) - Fattore di scala non utilizzabile



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

# ALLEGATO 2.4

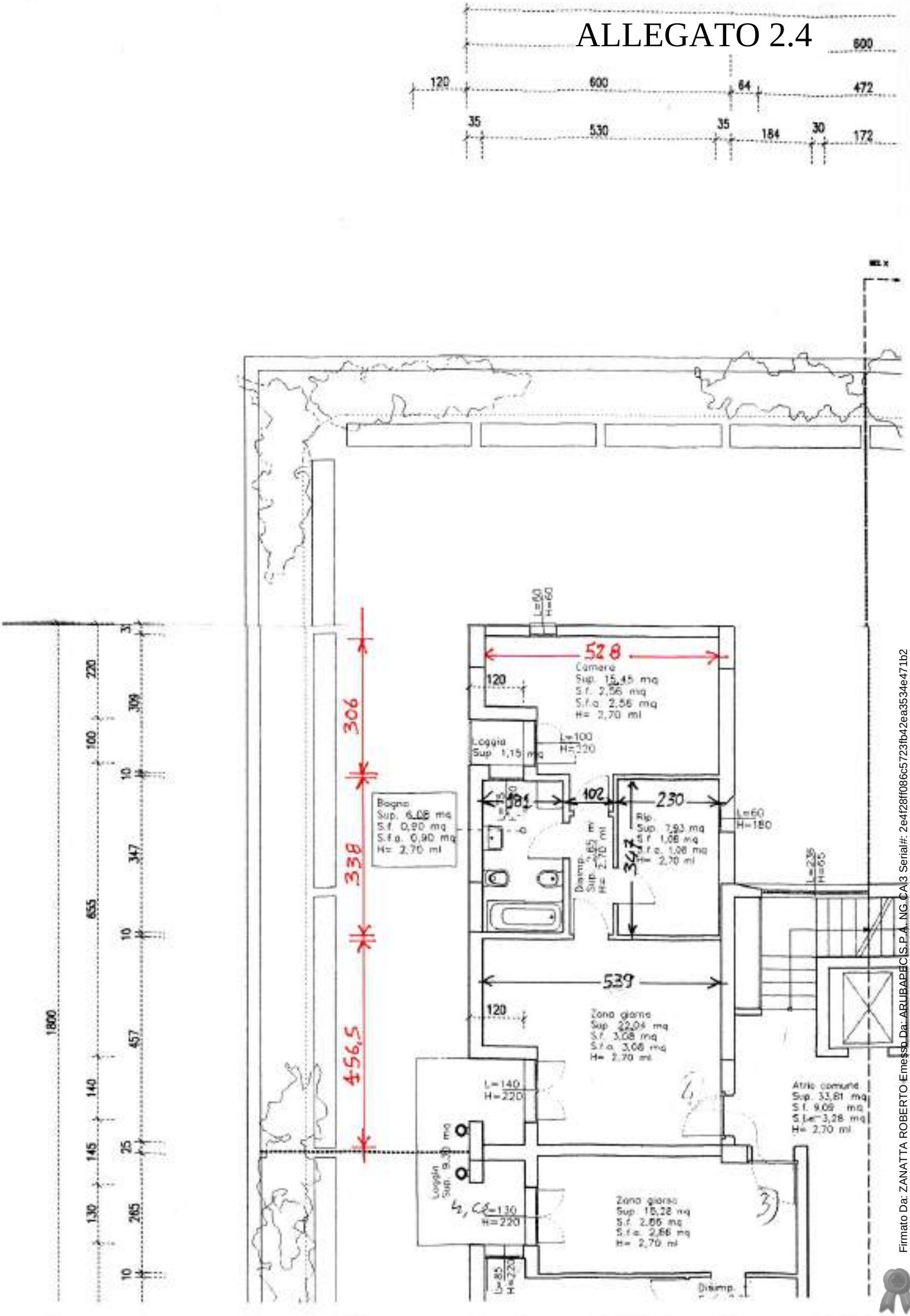


Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

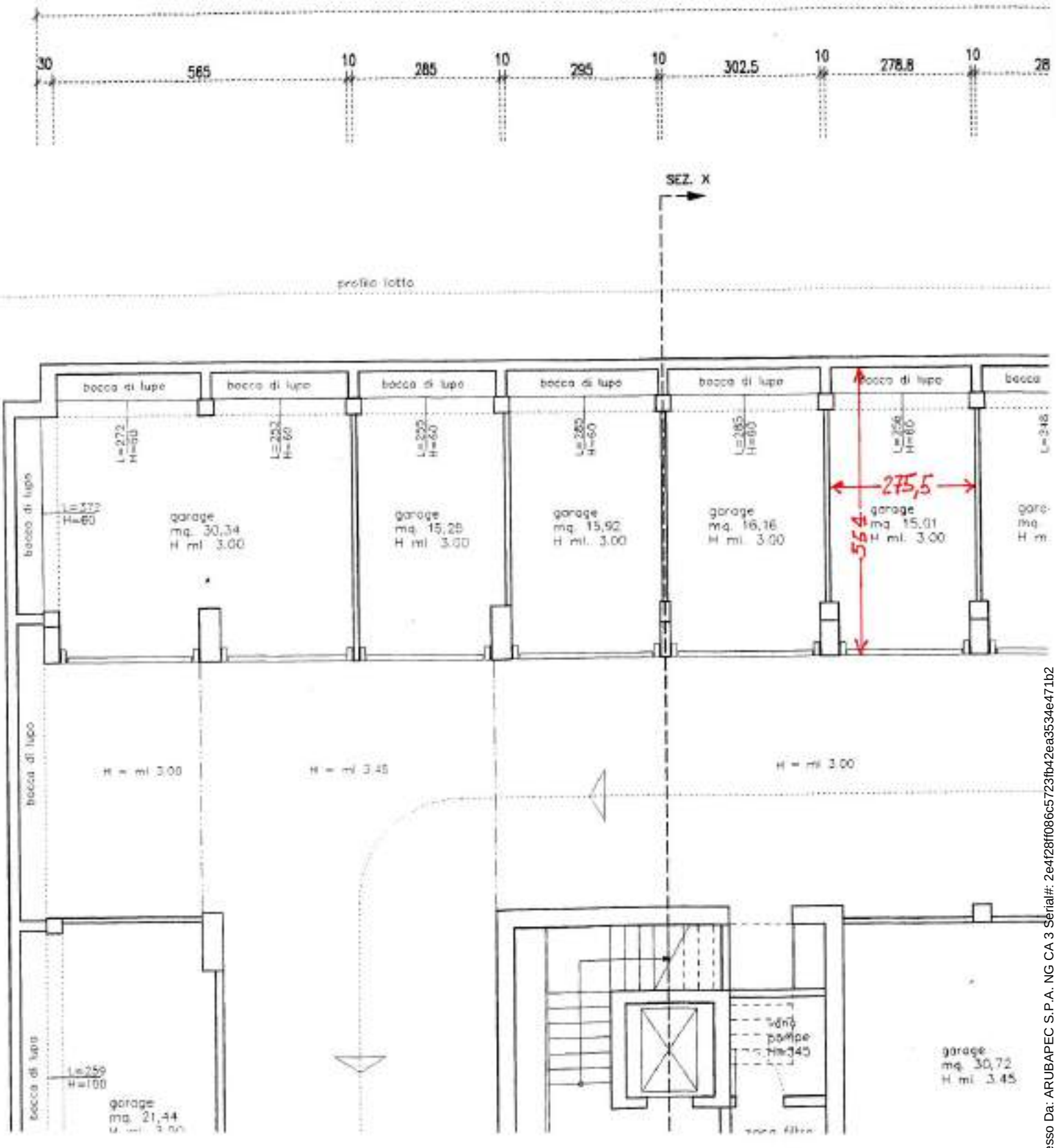


Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

ALLEGATO 2.5

Corso Mazzini 118 c.a.p. 31044
Telefono 0423/6171 ( centralino )
c.f. e p.i. 00471230268
Telefono 0423/617404 – 0423/617510
Fax. 0423/617405

Comune di Montebelluna

PROVINCIA DI TREVISO

IV° Settore – Urbanistica Servizio Edilizia Privata

Concessione n° 8466 del 12-06-2002

abit. n° 21626 emessa in data 09-07-2002

**ORIGINALE**

Copia per Ufficio Tecnico

Copia per Ufficio Tributi

Copia per Ufficio Anagrafe

## PERMESSO DI ABITABILITA" N. 21626 del 09-07-2002

VISTA la domanda presentata in data 17-06-2002, dalla ditta
**EDILBASSO SRL**, C.F. 00999290281, nato a , il , residente nel comune di LOREGGIA (PD), VIA DELL'ARTIGIANATO, n° 9

con la quale si e' richiesto il rilascio del certificato di abitabilità relativo a uso **RESIDENZIALE** di un immobile sito in **VIA D. BUZZATI, 13 int. 4** cosi' meglio identificato catastalmente:

Foglio 31, mappale 1082 subalterno 52
Foglio 31, mappale 1082 subalterno 8

e cosi' costituito:

| Unità imm. | Suddivisioni per piano | Vani utili | | Vani Accessori | | Altri Vani | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | num. | Mq | num. | Mq | num. | mq |
| 1 | INTERRATO | | | 1 | 15 | | |
| | TERRA | 4 | 54,15 | | | 2 | 5,8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Totale edificio | 4 | 54,15 | 1 | 15 | 2 | 5,8 |

VISTA la Concessione numero: 8466 del 12-06-2002;

VISTO l'inizio dei lavori avvenuto in data 28-08-2000;

VISTA la fine dei lavori avvenuta in data 17-06-2002;

VISTO l'esito favorevole dei seguenti sopralluoghi:
del Tecnico Comunale in data 02.07.2002;

ATTESO che l'interessato ha versato:



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

- Contributo per assegnazione numero civico pari a €. 50,10;

VISTO che le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di Concessione/Autorizzazione sono state adempiute nei modi e termini in esso previsti, come risulta dalla documentazione in atti;

VISTI gli artt. 221, 226 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTO le Leggi Regionali 27 giugno 1985 n.61 e 11 marzo 1986 n. 9;

VISTO il vigente Regolamento d'Igiene ed Edilizio;

VISTA la conformità della costruzione alle prescrizioni igienico-sanitarie previste nella Concessione, alle altre norme o regolamenti vigenti al momento del suo rilascio;

VISTA l'autorizzazione allo scarico L. 319 del 10/05/1976;

VISTO il D.P.R. 425 del 22 aprile 1994;

VISTO il certificato di: accatastamento del fabbricato in data: 10.04.2002;

VISTO il collaudo statico del Genio Civile avvenuto in data 21-05-2002;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

dichiara **abitabile** l'edificio relativo ad uso **RESIDENZIALE**

Il presente certificato, ai sensi dell'art.90 (ultimo comma) della richiamata L.R. 61/85, revocabile quando si constati la non sussistenza delle condizioni di legge che ne consentirono il rilascio.

ANNOTAZIONI: //

Addì 09-07-2002

**Il Dirigente**
( Arch. Giacomo Trinca )
IL CAPO SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA E VIGILANZA
(Arch. Roberto Bonaventura)

Diritti di segreteria applicati in modo virtuale riscosse €. 10,40.



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Treviso

Dichiarazione protocollo n. [illegible]

Planimetria di u.i.u. in Comune di Montebelluna

Via San Gaetano civ.

Identificativi Catastali:
Sezione: E
Foglio: 2
Particella: 1082
Subalterno: 8

Compilata da:
Bressan Gianni
Iscritto all'albo:
Geometri
Prov. Treviso N. 1157

Scheda n. 1 Scala 1:200

PIANO TERRA

N

Bressan Gianni
Geometri
Prov. Treviso
1157
Montebelluna

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Agenzia del Territorio
**CATASTO FABBRICATI**
Ufficio Provinciale di
Treviso

Dichiarazione protocollo n. del

Planimetria di u.i.u. in Comune di Montebelluna

Via San Gaetano civ.

Identificativi Catastali:
Sezione: E
Foglio: 2
Particella: 1082
Subalterno: 52

Compilata da:
Bressan Gianni

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Treviso N. 1157

Scheda n. 1 Scala 1:200

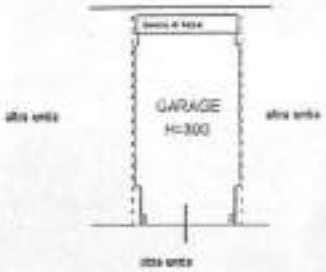


PIANO INTERRATO

N

Geom. Bressan Gianni
Collegio Provinciale
n. 1157
Montebelluna

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

corso mazzini, 118 - cap 31044
c.f. e p. iva 00471230268

telefono 0423/617404
fax 0423/601244

# Comune di Montebelluna

provincia di treviso

ALLEGATO 3

Protocollo n. 34451 presentata il 30/12/1999

IV SETTORE - EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

## CONCESSIONE N. 34451 DEL 26/05/2000 PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

*(art. 1 Legge 28/01/1977 n.10; art. 76 punto 4 L.R. 61/85)*

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**VISTA** la domanda presentata in data 30/12/1999 con numero 34451 di protocollo dalla ditta **DL.VA. SRL** con sede a TREVISO (TV) in VIALE LUZZATI 106 - P.I. 03078620261, intesa ad ottenere la concessione per i seguenti lavori: **COSTRUZIONE FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE A N. 33 ALLOGGI (PRIMO STRALCIO - LOTTO N. 2 DEL P.P.I)** da eseguirsi in **VIA D. BUZZATI, /prv,** su terreno cosi' censito in Catasto: Comune di Montebelluna - Fg. 31, mapp.0221, 0222, 0223;

**VISTO** il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da: **PERIN arch. HERVE' C.F. PRNHRV51D30Z110Y**;

**VISTO** il parere ULSS n. 8 Settore/Ufficio Igiene Pubblica, in data 12/05/2000 con esito **Favorevole**;

**VISTO** il parere della Commissione Edilizia n. 10 progressivo di esaminazione num. 13 in data 23/03/2000 con esito **APPROVATA CON PRESCRIZIONI**;

**VISTO** il parere del Responsabile del Procedimento;

**VISTI** i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

**VISTO** il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

**VISTE** le Norme Urbanistiche vigenti;

**VISTE** le leggi 17/08/1942 n. 1150, 06/08/1967 n. 765, 28/01/1977 n. 10, 05/08/1978 n. 457, 25/03/1982 n. 94, 28/02/1985 n. 47, 04/12/1993 n. 493, 23/12/1996 n. 662 e la Legge Regionale del 27/06/1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie;

**ACCERTATO** che il totale degli oneri concessori dovuti, il totale dei pagamenti effettuati e il totale degli eventuali ratei residui ammontano a:



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

| Oneri Dovuti | | Importi/Rate Pagate | | Importi/Rate da Pagare | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Corrispettivo del Costo di Costruzione** | | Rev. N° 3758 del 09/06/2000 1° rata - CASSAMARCA £ 6.204.966 | | da versare alla data di ritiro della concessione | L. 24.819.966 |
| **dest. Residenziale** | L. 24.819.966 | | | | |
| **dest. non Residenz.** | | | | | |
| **TOTALE** | L. 24.819.966 | Tot. Pagato | L. | Tot. da Pagare | L. 24.819.966 |
| **Oneri di Urbanizzazione** | | Rev. N° 3757 del 09/06/2000 CASSAMARCA £ 1.769.530 | | da versare alla data di ritiro della concessione | L. 1.769.530 |
| **Primari** | | | | | |
| **Secondari** | L. 1.769.530 | | | | |
| **TOTALE** | L. 1.769.530 | Tot. Pagato | L. | Tot. da Pagare | L. 1.769.530 |
| Totale Oneri | 26.589.496 | **TOT. PAGATO** | 0 | TOT. DA PAGARE | 26.589.496 |

POLIZZA FIDEJUSSORIA DELLA LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONE N° FD 937521 - AGENZIA DI DOLCEDO - STIPULATA IL 07/06/2000 CON SCADENZA IL 07/12/2001 A GARANZIA PER IL PAGAMENTO 20 PER IL COSTO DI COSTRUZIONE PER £ 18.615.000

**CONCEDE**

alla ditta **DI.VA. srl** con sede a TREVISO (TV) in VIALE LUZZATI 106 - P.I. 03078620261, l'esecuzione delle seguenti opere: **COSTRUZIONE FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE A N. 33 ALLOGGI (PRIMO STRALCIO - LOTTO N. 2 DEL P.P.1)** secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

## OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonche' le seguenti modalita' esecutive:

- i lavori siano eseguiti cosi' come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la richiesta al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre i punti di immissione degli scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere ottenuta l'autorizzazione scritta dall'Ufficio del Genio Civile di Treviso, a norma degli articoli 17 e 18 della Legge 02/02/1974, n. 64.

E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di porre rimedio a eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

dall'esecuzione dei lavori in oggetto, ripristinando lo stato dei luoghi; tale ripristino dovra' comunque avvenire prima della richiesta di abitabilita'/agibilita'.

L'inizio dei lavori rimarra altresi' condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976 e successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

Il concessionario deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 10 maggio, 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonchè il regolamento di fognatura comunale;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attivita' temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x0,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori specificando se trattasi di opera in economia, l'Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori.
Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere conseganto a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

## TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di ritiro della concessione, tramite giusta denuncia di inizio lavori che dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data denunciata.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, cosi' come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione dei lavori puo' essere, comunque, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volonta' del titolare, opportunamente documentati.



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata.

**CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione e' rilasciata a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti di terzi e non incide sulla titolarieta' della proprieta' o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONCESSIONE:**

DEPOSITO PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO IN DATA 19/04/2000 CON N. 1789.

RELAZIONE AREAZIONE FORZATA PERVENUTA IL 28/04/2000 CON PROT. N. 14720.

LE AUTORIZZAZIONI AGLI ACCESSI E ALLA RECINZIONE SONO OGGETTO DI DOMANDA A PARTE.

addì 26/5/2000

Il Dirigente di Settore

Dr. N° 3758 del 03/06/2000 - costo non

**L. 1.000.000 per diritti di segreteria applicati in modo virtuale.**

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
Urbanistica ed Assetto del Territorio
(Arch. Graziano Trinca)

## RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto funzionario comunale dichiara di aver oggi notificato la presente determinazione al

Sig. ARCH. PERIN HERVÈ

mediante consegna a mani di in sede

nella sua qualita' di prefetto

addì 16/06/2000

il funzionario comunale



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Corso Mazzini 118 c.a.p. 31044
Telefono 0423/6171 ( centralino )
c.f. e p.i. 00471230268
Telefono 0423/617404 – 0423/617510
Fax. 0423/617405

**Comune di Montebelluna**
PROVINCIA DI TREVISO
IV° Settore – Urbanistica ed Assetto del Territorio

Servizio Edilizia Privata Residenziale e Vigilanza

Sportello Unico per le Attività Produttive

# CONCESSIONE N. 8.466/02 DEL 12-06-2002 PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

*(Art. 1 legge 28.01.77 n. 10; art. 76 punto 4) L.R. 61.85)*

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**VISTA** la domanda presentata in data **07-03-2002** con numero **8.466** di protocollo dalla ditta: **EDILBASSO SRL, cf. 00999290281** con sede nel Comune di **LOREGGIA (PD)**, in **VIA DELL'ARTIGIANATO** n° **9** intesa ad ottenere la concessione per i seguenti lavori: **VOLTURA E VARIANTE ALLA C.E. N. 34451/99 PER COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE A N. 34 ALLOGGI (PRIMO STRALCIO - LOTTO N. 2 DEL P.P.I)** da eseguirsi in **VIA D. BUZZATI n° /prv**, su terreno cosi' censito in Catasto: Comune di Montebelluna foglio **31**, map.le **0221**, foglio **31**, map.le **0222**, foglio **31**, map.le **0223**,

**VISTO** il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da: **PERIN arch. HERVE', cf PRNHRV51D30Z110Y**

**VISTO** il parere della Commissione Edilizia n. **11**, progressivo di esaminazione n. **26**, in data **18-04-2002**, con esito **FAVOREVOLE;**

**VISTO** il parere **ULSS n. 8** Settore/Ufficio igiene Pubblica in data 24-05-2002, con esito **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI: I GARAGES CIECHI DEVONO ESSERE PROVVISTI DI PORTONI GRIGLIATI; I DIURNI CIECHI DEVONO POSSEDERE ADEGUATA AERAZIONE FORZATA.**

**VISTO** il parere del Responsabile del Procedimento;

**VISTI** i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

**VISTO** il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

**VISTE** le Norme Urbanistiche vigenti;

**VISTE** le leggi 17/08/1942 n. 1150, 06/08/1967 n. 765, 28/01/1977 n. 10, 05/08/1978 n. 457, 25/03/1982 n. 94, 28/02/1985 n. 47, 04/12/1993 n. 493, 23/12/1996 n. 662 e la Legge Regionale del 27/06/1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie;

**ACCERTATO** che il totale degli oneri concessori dovuti, il totale dei pagamenti effettuati e il totale degli eventuali ratei residui ammontano a:

**€ 0,00** per oneri di urbanizzazione Primaria
**€ 1.025,69** per oneri di urbanizzazione Secondaria
---
**€ 1.025,69** **Totale Oneri di Urbanizzazione**



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

**Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria**

| N° rata | % rata | Data scadenza | Importo da pagare | Data pagamento | Importo pagato | Ricev. n° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 12-06-2002 | 1.025,69 | 07-06-2002 | 1.025,69 | 4677 |

**€ 4.238,09 per contributo su costo di costruzione**

**Contributo commisurato al Costo di Costruzione**

| N° rata | % rata | Data scadenza | Importo da pagare | Data pagamento | Importo pagato | Ricev. n° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 12-06-2002 | 4.238,09 | 07-06-2002 | 4.238,09 | 4677 |

## C O N C E D E

Alla ditta: **EDILBASSO SRL, cf. 00999290281** con sede nel Comune di **LOREGGIA (PD)**, in **VIA DELL'ARTIGIANATO** n° 9 l'esecuzione delle seguenti opere: **VOLTURA E VARIANTE ALLA C.E. N. 34451/99 PER COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE A N. 34 ALLOGGI PRIMO STRALCIO - LOTTO N. 2 DEL P.P.1)** , secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

## OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonchè le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti cosi' come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la richiesta al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre i punti di immissione degli scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, dovra' essere ottenuta l'autorizzazione scritta dall'Ufficio del Genio Civile di Treviso, a norma degli articoli 17 e 18 della Legge 02/02/1974, n. 64.

E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di porre rimedio a eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, ripristinando lo stato dei luoghi; tale ripristino dovra' comunque avvenire prima della richiesta di abitabilita'/agibilita'.

L'inizio dei lavori rimarrà altresi' condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976 e successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

Il concessionario deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 11 maggio, 1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonchè il regolamento di fognatura comunale;



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attivita' temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- D.P.R. 164/1955 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x0,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori, specificando se trattasi di opera in economia, l'Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori.
Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc,) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

## TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

**La variante non modifica i termini di inizio e ultimazione dei lavori fissati nell'atto originario.**

## CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione e' rilasciata a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti di terzi e non incide sulla titolarieta' della proprieta' o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

## E' PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONCESSIONE:

- **PARERE DI CONFORMITA' DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO FAVOREVOLE CONDIZIONATO DEL 29.05.2002, PROT. N. 1789/50070;**
- 
- **RELAZIONE AERAZIONE FORZATA NEI LOCALI BAGNI DIURNI CIECHI.**

**RESTA VALIDO QUANTO RIPORTATO NELLA C.E. N. 34451 DEL 26.05.2000, DI CUI LA PRESENTE COSTITUISCE VARIANTE.**

addì **12-06-2002**

**Il dirigente del 4° Settore**
**Urbanistica ed Assetto del Territorio**
***arch. Giacomo Trinca***

**€ 516,45 per diritti di segreteria applicati in modo virtuale.**



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

**Comune di Montebelluna**
PROVINCIA DI TREVISO
Corso Mazzini 118 c.a.p. 31044 - c.f. e p.i. 00471230268
Telefono 0423/6171 ( centralino ) – Fax 0423/617250
www.comune.montebelluna.tv.it

**III Settore**
**Governo e gestione del territorio**
Urbanistica / Tutela ambientale ed energia / Edilizia privata / Sportello unico attività produttive
**Edilizia privata**
Tel.. 0423/617415 - Fax. 0423/617410
**Sportello Unico per le Attività Produttive**
Tel.. 0423/617404 - Fax. 0423/617405

Codice Pratica: 2015/PC/0072 Codice Rilascio: R-PC/2015/0121

# PERMESSO DI COSTRUIRE N. 16619 DEL 03/07/2015 PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

*(Art. 10 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 – Testo Unico per l'Edilizia)*

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

**VISTA** la domanda presentata in data **27/04/2015** con numero **16619** di protocollo dalla ditta:

- **FOGLIATO FABRIZIO** nato a MONTEBELLUNA (TV) il 31/01/1958 e residente in MONTEBELLUNA (TV) VIA PASSINIOTTI n. 8 int. 3 Cod. Fisc. FGLFRZ58A31F443H;
- **CONDOMINIO BARBARIGO c/o FOGLIATO FABRIZIO** con sede in MONTEBELLUNA (TV) VIA PASSINIOTTI n. 8 int. 3 P.I. 92020370265

intesa ad ottenere il permesso di costruire per i lavori di: **INSTALLAZIONE SCHERMATURE SOLARI ESTERNE E PENSILINE - TETTOIE SUL COMPLESSO DENOMINATO "CONDOMINIO BARBARIGO"**, da eseguirsi in **Via BUZZATI D. n°13**, sul fabbricato/terreno così censito in Catasto: Comune di Montebelluna: Foglio 32 mappale 1082,

**VISTO** il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da:
**- Arch. PERIN HERVE` GIUSEPPE, c.f. PRNHVG51D30Z110L - P.I. 00654150267;**

**VISTO** il parere della Commissione Edilizia n° **6**, in data **27/05/2015**, con esito: **Favorevole**;

**VISTO** il parere del Responsabile del Procedimento;

**VISTI** i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

**VISTO** il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione, nonché il Piano degli Interventi (PI) adottato ed in regime di salvaguardia;

**VISTE** le Norme Urbanistiche vigenti;

**VISTE** in particolare le leggi 17/08/1942 n. 1150, 06/08/1967 n. 765, 28/01/1977 n. 10, 05/08/1978 n. 457, 25/03/1982 n. 94, 28/02/1985 n. 47, la Legge Regionale 27/06/1985 n. 61, il D.P.R. 06.06.2001 n.380 (Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

**ACCERTATO** che trattasi di intervento gratuito come disposto dall'art. 17 D.P.R. n° 380 del 06/06/2001;



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

## RILASCIA PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla ditta:
- **FOGLIATO FABRIZIO** nato a MONTEBELLUNA (TV) il 31/01/1958 e residente in MONTEBELLUNA (TV) VIA PASSINIOTTI n. 8 int. 3 Cod. Fisc. FGLFRZ58A31F443H;
- **CONDOMINIO BARBARIGO c/o FOGLIATO FABRIZIO** con sede in MONTEBELLUNA (TV) VIA PASSINIOTTI n. 8 int. 3 P.I. 92020370265

per l'esecuzione delle seguenti opere: **INSTALLAZIONE SCHERMATURE SOLARI ESTERNE E PENSILINE - TETTOIE SUL COMPLESSO DENOMINATO "CONDOMINIO BARBARIGO"**, da eseguirsi in **Via BUZZATI D. n°13**, sul fabbricato/terreno così censito in Catasto: Comune di Montebelluna: Foglio 32 mappale 1082, secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi, regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

## OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti, anche locali, in vigore nonché le seguenti modalità esecutive e procedurali:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima, contestualmente può essere richiesto che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre i punti di immissione degli scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Il presente permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ovvero opere e lavori soggetti alle norme per le costruzioni in zona sismica, di cui al Capo II ed al Capo IV del D.P.R. 06.06.2001, n.380 – Testo Unico per l'Edilizia , il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori ed il costruttore sono tenuti all'osservanza di tutte le norme contenute nel medesimo ed in particolare a provvedere alla denuncia prima dell'inizio dei lavori all'apposito sportello comunale (art.65, 93 D.P.R. 380/01, 'art. 61 L.R. 42/84, e art. 87, c. 3, lett. b), L.R. n. 11/2001).

E' fatto obbligo alla ditta titolare del permesso di costruire di porre rimedio a eventuali danni al patrimonio pubblico derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, ripristinando lo stato dei luoghi; tale ripristino dovrà comunque avvenire prima della richiesta di agibilità.

L'inizio dei lavori rimarrà maltesi condizionato alla presentazione della documentazione prevista dal Capo VI del D.P.R. 06.06.2001, n.380 – Testo Unico per l'Edilizia e successive modificazioni ed integrazioni, per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

Il titolare del permesso di costruire, il direttore dei lavori ed il costruttore devono in particolare osservare il rispetto delle seguenti norme:

- D.Lgs. 11 maggio, 1999 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché il regolamento di fognatura comunale;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 26 ottobre 1995 n.447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico,
- Legge 22 febbraio 2001, n.36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Disposizioni e norme di sicurezza antincendio;



Comune di Montebelluna - Settore Governo e Gestione del Territorio
Loggia dei Grani ( piano 1° ), apertura al pubblico:
* lunedì ore 10.30 - 12.45
* mercoledì ore 8.15 - 12.45 e p.m. ore 14.45 - 18.15
* venerdì ore 10.30 - 12.45

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

- Capo VI del D.P.R. 06.06.2001, n.380 – Testo Unico per l'Edilizia recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- Disposizioni e norme igienico - sanitarie;
- D.P.R. 164/1955, D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica, nonché D.Lgs. 19.09.1994 n.626 relativo al miglioramento della sicurezza e della saluta dei lavoratori sul luogo di lavoro, e D.Lgs.14.08.1996 n.494 recante prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 06.06.2001, n.380 Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia edilizia, e successive modifiche ed integrazioni;

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x0,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi del permesso di costruire, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, il Responsabile per la Sicurezza, ove previsto per legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

## TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire (art.15 D.P.R.380/01), e pertanto entro il **03/07/2016**, tramite giusta denuncia di inizio lavori.

I lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio denunciata.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso di costruire stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere, a richiesta dell'interessato, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, opportunamente documentati.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata entro il termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire.

## CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il presente permesso di costruire e' rilasciato a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

## E' PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PERMESSO DI COSTRUIRE:

**AUTORIZZAZIONE CONDOMINIALE DEL 06/03/2003**

addì **03/07/2015**



Comune di Montebelluna - Settore Governo e Gestione del Territorio
Loggia dei Grani ( piano 1° ), apertura al pubblico:
* lunedì ore 10.30 - 12.45
* mercoledì ore 8.15 - 12.45 e p.m. ore 14.45 - 18.15
* venerdì ore 10.30 - 12.45

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

Rif. Prot.16619 presentata il 27/04/2015

**Il dirigente del Settore**
**Governo e gestione del Territorio**
***Arch. Roberto Bonaventura***

**€. 75,00 per diritti di segreteria versati in data 11/06/2015.**

---

## RELATA DI NOTIFICA

Il Sottoscritto Funzionario Comunale dichiara di aver oggi notificato il presente permesso di costruire al

Sig. / Sig.ra: VIOLIN GIOVANNI

Firma del ricevente:

Nella qualità di: CDL. AMMINISTRATORE

Addì: 15-07-15

il Funzionario Comunale

Responsabile del procedimento: FORNER DINO
Responsabile dell'istruttoria: FORNER DINO

MM



Comune di Montebelluna - Settore Governo e Gestione del Territorio
Loggia dei Grani ( piano 1° ), apertura al pubblico:
* lunedì ore 10.30 - 12.45
* mercoledì ore 8.15 - 12.45 e p.m. ore 14.45 - 18.15
* venerdì ore 10.30 - 12.45

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

# ALLEGATO 4

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO**

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 28/10/2019, nella causa iscritta a ruolo al n. 5941/2019 R.G., promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 01/08/2019

da

[redacted] rappresentante [redacted] usta procura allegata al ricorso telematico, con domicilio eletto presso il [redacted]

**- parte ricorrente -**

contro

[redacted]

**- parte resistente –**

viste le conclusioni delle parti a verbale dell'udienza del 28/10/2019;

pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

rilevato che parte ricorrente, in qualità di creditrice della società [redacted] in base a decreto ingiuntivo già esecutivo, chiede accertarsi che la persona fisica resistente è titolare del diritto di proprietà sugli immobili meglio indicati nel ricorso per effetto di acquisto *iure successionis* ai sensi dell'art. 1495 c.c., e autorizzarsi, per l'effetto, la trascrizione di detto acquisto nei registri immobiliari;

rilevato che il ricorrente allega, in particolare, che la società intestataria formale degli immobili risulta cancellata d'ufficio dal registro delle imprese in data 20.6.2016 e che non ha provveduto a liquidare il proprio patrimonio, anche immobiliare, né i creditori; pertanto, i beni immobili della società cancellata dovrebbero ritenersi trasferiti in capo all'unico socio, ovvero l'odierno resistente, il quale, ai sensi dell'art. 2495 c.c., risponderebbe dei debiti della società estinta nei limiti del valore dei beni immobili da lui "ereditati" dalla società;

ritenuto che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento: in primo luogo, va evidenziato come l'interesse del ricorrente all'accertamento richiesto risieda nel fatto che esso disponga di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo esecutivo) nei confronti della società cancellata, efficace anche nei confronti dell'odierno resistente, quale ex socio (in base a giurisprudenza costante, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18923 del 08/08/2013 in tema di società di persone: "*qualora l'estinzione [...] si sia verificato quando si sia definitivamente formato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della*

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6a4da053d7adaa01
Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42ba3534e471b2

*società, il titolo esecutivo contro quest'ultima ha efficacia contro i soci, ai sensi dell'art. 477 c.p.c.*"), ma che in concreto non possa, in virtù di detto titolo, agire esecutivamente nei confronti dell'ex socio, non essendo quest'ultimo titolare di alcun bene immobile (cfr. docc. 11 e 12) e non essendo i beni immobili già facenti capo alla società formalmente a lui intestati;

ritenuto, in secondo luogo, che, a fronte dell'intervenuta cancellazione della società titolare di beni immobili dal registro delle imprese e dell'assenza di trasferimenti di detti immobili da parte della società a terzi (cfr. doc. 13, dal quale si desume che l'ultima trascrizione contro la società è costituita dall'ipoteca giudiziale iscritta dal Condominio odierno ricorrente, intervenuta a marzo 2016), detti cespiti non possano che ritenersi trasferiti automaticamente in capo all'unico socio quale avente causa della società estinta; infatti, "*Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci [...] Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive. [...] Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale*" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013);

ritenuto che, pertanto, debba essere accertata la proprietà in capo al resistente dei beni immobili già intestati alla società [redacted] come meglio identificati nel ricorso;

ritenuto che, in ragione della soccombenza, le spese di lite vadano poste a carico del resistente: esse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un



Esaurito Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42ea3534e471b2

organo giurisdizionale, del valore indeterminabile della controversia, della sua limitata complessità (connessa al rito prescelto, all'assenza di attività istruttoria e alla mancata costituzione in giudizio del resistente), in misura intermedia tra i compensi medi e quelli minimi liquidabili per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, come richiesto dalla parte ricorrente;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, così decide:

1) accerta e dichiara che i seguenti beni immobili:

Comune di Asolo

Catasto Fabbricati

- Sez. Urb. C, Fg. 7, part. 664, sub 5-6-7, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 4,5, Sup. 69 mq, Rendita €546,15, Via Puccini, piano S1-T;

- Sez. Urb. C, Fg. 7, part. 664, sub 17, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. 13 mq, Rendita €41,63, Via Puccini, piano S1.

Comune di Montebelluna

Catasto Fabbricati

- Sez. Urb. E, Fg. 2, part. 1082, sub 6-7, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 3, Sup. 54 mq, Rendita €309,41, piano T;

- Sez. Urb. E, Fg. 2, part. 1082, sub 8-9, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 4, Sup. 76 mq, Rendita €412,55, piano T;

- Sez. Urb. E, Fg. 2, part. 1082, sub 52, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. 15 mq, Rendita €44,93, piano S1;

- Sez. Urb. E, Fg. 2, part. 1082, sub 71, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. 16 mq, Rendita €47,93, piano S1;

formalmente intestati a [redacted], oggi cancellata dal Registro delle Imprese, sono di proprietà del resistente [redacted] per effetto di acquisto *iure successionis*;

2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente ordinanza;

3) condanna parte resistente [redacted] alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente [redacted] liquidate nell'importo di € 3.235,00 a titolo di compenso e di € 162,53 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Treviso, 24/12/2019

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo



Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6afda0b3d7adad01
Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42ba3534e471b2

organo giurisdizionale, del valore indeterminabile della controversia, della sua limitata complessità (connessa al rito prescelto, all'assenza di attività istruttoria e alla mancata costituzione in giudizio del resistente), in misura intermedia tra i compensi medi e quelli minimi liquidabili per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, come richiesto dalla parte ricorrente;

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, così decide:

1) accerta e dichiara che i seguenti beni immobili:

Comune di Asolo

Catasto Fabbricati

- Sez. Urb. C, Fg. 7, part. 664, sub 5-6-7, Cat. A/2, Cl. 2, Vani 4,5, Sup. 69 mq, Rendita €546,15, Via Puccini, piano S1-T;

- Sez. Urb. C, Fg. 7, part. 664, sub 17, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. 13 mq, Rendita €41,63, Via Puccini, piano S1.

Comune di Montebelluna

Catasto Fabbricati

- Sez. Urb. E, Fg. 2, part. 1082, sub 6-7, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 3, Sup. 54 mq, Rendita €309,41, piano T;

- Sez. Urb. E, Fg. 2, part. 1082, sub 8-9, Cat. A/2, Cl. 3, Vani 4, Sup. 76 mq, Rendita €412,55, piano T;

- Sez. Urb. E, Fg. 2, part. 1082, sub 52, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. 15 mq, Rendita €44,93, piano S1;

- Sez. Urb. E, Fg. 2, part. 1082, sub 71, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. 16 mq, Rendita €47,93, piano S1;

formalmente intestati [redacted] oggi cancellata dal Registro delle Imprese, sono di proprietà del resistent[redacted]r effetto di acquisto *iure successionis*;

2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente ordinanza;

3) condanna parte resistente [redacted]a rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente [redacted]iquidate nell'importo di € 3.235,00 a titolo di compenso e di € 162,53 a titolo di spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Treviso, 24/12/2019

Il Giudice
dott.ssa Elena Merlo



Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6afda06b3d7adad01
Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42ba3534e471b2

596

N.179.473 di rep. N.35.693 di Racc.

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Montebelluna
27 LUG. 2004
2896 1T
IMPOSTE FISCALI
129,11
129,11
129,11
165,00
TASSA IPOTECARIA
51,64

L'anno 2004 (duemilaquattro) nel giorno 8 otto del mese di Luglio, in Montebelluna, nel mio studio in Corso Mazzini n.79.

Avanti di me dott. Battista Parolin, Notaio in Montebelluna, iscritto nel Ruolo del Distretto di Treviso,

senza assistenza dei testimoni per avervi i comparenti infra scritti, che hanno i requisiti di legge, rinunziato di comune accordo tra di loro e col mio consenso,

sono comparsi i signori:

[redacted]ta a [redacted]

[redacted]

ta, la quale agisce unicamente nella veste di **Procuratrice Generale** della società

[redacted]

[redacted]9, capitale sociale Euro 5.000.000,00, di cui E.2.000.000,00 versati, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Padova [redacted] in virtu' della Procura in data 6.12.2002 n.50902 di rep. a rogiti notaio Roberto Paone di Camposampiero, reg.ta a Padova il 16.12.2002 al n.8834 S.1, rilasciatale dal sig. [redacted] domiciliato per la carica pres-

1

MINISTERO della GIUSTIZIA - ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE - TREVISO
Via delle Absidi, 2 - 31100 Treviso Telefono e Fax 0422 548640
ACCREDITAMENTO UFFICIO TREVISO

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2d4f28ff088c5723b42ba3534e471b2

Il Conservatore [redacted]

597

so la società infrascritta, quale **Amministratore Unico** e, come tale, legale rappresentante della società; la copia conforme di tale procura trovasi allegata sub "A" all'atto in data 6.2.2003 n.166549 di mio rep. reg.to a Montebelluna l'11.2.2003 al n.410 Pubb. trascritto a Treviso il 14.2.2003 ai nn.ri 6648/4825.

[redacted]

domiciliato per la carica presso la società infrascritta, il quale interviene al presente atto unicamente nella sua veste di **Amministratore Unico**, munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in legale rappresentanza della società

[redacted]

con sede i[redacted], avente codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Trevis[redacted]

Comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali convengono e stipulano quanto segue:

ART.1.= La società [redacted] con sede [redacted] rappresentata come in comparizione,

vende

con immediato trasferimento della proprietà, per il prezzo a me dichiarato di **Euro 98.000,00 (novantottomila virgola zero-zero)**, oltre all'IVA, alla società [redacted] con [redacted] rappresentata come in comparizione,

le unità co
propria e d
residenziale

sito in Mon
retto sull'
foglio 32 co
si censite:

N.C.E.U.
accatastamen
MN.1082 sub
MN.1082 sub
MN.1082 sub
avvertendos
l'area scope
confini:
Il fabbricat
nord mn.27
1080 del o
mn.1077 del
ART.2.= Il c
di condomin

2

Firmato Da: ZANIATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e228f108e572356e3553b471b2

acquista

le unità costituite da **APPARTAMENTO** al piano terra con corte propria e da **GARAGE** nel piano S1 facenti parte del complesso residenziale denominato

[redacted]GO"

sito [redacted]), eretto sull'area censita al Catasto Terreni di detto Comune, foglio 32 col mappale 1082 (ente urbano are 20.52), unità così censite:

**COMUNE DI MONTEBELLUNA**

sezione E foglio 2

N.C.E.U.

**accatastamento in data 10.4.2002 prot.121673:**

**MN.1082 sub 6)** ct.A/2 cl.3 v.3 rc.E.309,41

**MN.1082 sub 7)**

**MN.1082 sub 71** ct.C/6 cl.3 mq.16 rc.E. 47,93

avvertendosi che la particella mapp.1082 sub 7 identifica l'area scoperta pertinenziale.

confini:

Il fabbricato cui fanno parte le unità compravendute confina: nord mn.2879, 2881 del foglio 31, est mn.2881 del foglio 31, 1080 del foglio 32, sud mn.1077, 1080 del foglio 32, ovest mn.1077 del foglio 32, 2879 del foglio 31.

ART.2.= Il complesso in parola è disciplinato dal Regolamento di condominio, con annesse tabelle millesimali, che trovasi

3

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b4f28ff08fc5723bd42ea3534e471b2

[redacted]

allegato sub "A" al mio atto in data 9 luglio 2002 n.162602 di rep. reg.to a Montebelluna il 18 mm. al n.1808 Pubblici, trascritto a Treviso il 19.7.2002 ai nn.ri 29866/20933.

A detto regolamento le Parti fanno espresso riferimento dichiarando la Parte acquirente di ben conoscerlo ed accettarlo obbligandosi alla piena osservanza delle norme in esso contenute.

ART.3.= Con le suddescritte unità immobiliari viene trasferita alla Parte acquirente la comproprietà, nelle carature risultanti dalle citate Tabelle, sulle parti, cose ed enti comuni di cui all'art.1117 e segg. del CC. e su quant'altro comune all'intero complesso, meglio precisati all'art.4 del Regolamento di condominio e nell'elaborato planimetrico raffigurante l'intero complesso depositato al NCEU.

Con riferimento all'art.5 del regolamento di condominio, la Parte acquirente dichiara di ben conoscere le parti di proprietà e di uso comune di alcune unità immobiliari.

La ripartizione delle spese è regolata dal capitolo 4 -art.16 -del Regolamento di condominio.

La società venditrice avverte, e la Parte acquirente prende atto ed accetta, che, come risulta all'art.5 ultimo comma del Regolamento di condominio, il lastrico solare di copertura dell'unità mapp.1082 sub 47 al piano 5° -lastrico non accatastato-, seppure di proprietà condominiale, è concesso in uso esclusivo dell'unità mapp.1082 sub 47 medesima che vi potrà

accedere dir
fermo restan
momento per
rie a quals
sta sul van
l'Amministra
prietario de
ogni qualvo
zioni.
L'uso di de
prietà dell
nalienabile.
ART.4.= Ai s
-la parti e
rea coperta
cia di cam
prot.63474
le:
foglio 32 di
MN. 995 (e
MN. 997 (e
foglio 31 di
MN.2880 (e
MN.2882 (e

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff0f8c5723b2ba3536a471b2

4

accedere direttamente con una scala dall'interno della stessa fermo restando il diritto del condominio di accedervi in ogni momento per eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie a qualsiasi impianto attraverso la botola di accesso posta sul vano scale, apribile con una chiave rilasciata all'Amministratore del condominio che dovrà preavvisare il proprietario dell'unità cui è concesso in uso (mapp.1082 sub 47) ogni qualvolta sarà necessario intervenire per le manutenzioni.

L'uso di detto lastrico è strettamente collegato alla proprietà dell'unità abitativa di cui costituisce pertinenza inalienabile.

ART.4.= **Ai soli fini catastali** si fa presente che:

-la particella mn.1082 -foglio 32- ente urbano are 20.52 (area coperta e scoperta dell'intero complesso), giusta denuncia di cambiamento, modello 3/Spc, in data 22.2.2002 prot.63474, deriva dall'unificazione delle seguenti particelle:

foglio 32 già sezione E foglio 2

**MN. 995** (ex 5/b) are 9.12

**MN. 997** (ex 985/b) -deriva dall'originario 539- are 5.84

foglio 31 già sezione E foglio 1

**MN.2880** (ex 2694/b) are 4.00

**MN.2882** (ex 2877/b) -deriva dal mn.2696-

Firmato Da: ZAMATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b4f28ff08bc5723bd2aa3534a471b2

are 1.56

[redacted]

Totale are 20.52

-i frazionamenti delle citate particelle sono stati eseguiti dal geom.E.Corazzin di Montebelluna:

-per le particelle mn.995, 997 foglio 32 con tipo approvato dall'UTE di Treviso il 6.4.2000 ai nn.ri 65186/1377;

-per le particelle mn.2880, 2882 foglio 31 con tipo approvato dall'UTE predetto il 6.4.2000 ai nn.ri 65188/1375:

L'area medesima, con allora sovrastante fabbricato in costruzione, è pervenuta alla società venditrice, allora denominata "EDILBASSO S.R.L.", per atto di compravendita in data 31.1.2002 n.159448 di mio rep., reg.to a Montebelluna il 7.2.2002 al n.351 Pubblici trascritto a Treviso il giorno 8.2.2002 ai nn.ri 5098/3708.

ART.5.= La società venditrice fa presente che il terreno su cui sorge il complesso in parola costituisce il **"LOTTO N.2"** facente parte del "Piano Particolareggiato P.P.1 -Centro Residenziale-Direzionale Montebelluna Sud" per la cui attuazione tra il COMUNE DI MONTEBELLUNA ed i proprietari delle aree interessate, fra i quali la società "[redacted] dante causa dell'odierna società venditrice, costituitisi in Consorzio, a sensi del 2° comma della L.R.V. 40/1980, denominato "Consorzio PP1" Centro Residenziale-Direzionale Montebelluna Sud" con sede in Treviso, viale Luzzati n.106, venne stipulata la "Convenzione" con at-

to da me r
Montebellu
Treviso il
La Parte a
tenuto di t
La società
menti prev
sas" nella
sima manlev
Con riferi
**ferisce** am
**LONGHI & C**
codice fis
prese di r
chè in sua
vente cas
con i pi
qualora si
eventuali m
e/o di nuov
facoltà
nimetrie
completa
convenzioni
quant'al

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4228f0f6c5723e0aa3533e471b2

6

to da me ricevuto il 1°.10.1998 al n.135400 di rep. reg.to a Montebelluna il 14.10.1998 al n.2138 Pubblici, trascritto a Treviso il 23.10.1998 ai nn.ri 31695/21628.

La Parte acquirente dichiara di essere a conoscenza del contenuto di tale convenzione.

La società venditrice dichiara e garantisce che gli adempimenti previsti a carico della originaria proprietaria "DIVA sas" nella citata convenzione rimangono a carico della medesima manlevando al riguardo la Parte acquirente.

Con riferimento a detta convenzione la Parte acquirente **conferisce** ampio mandato alla società [redacted] on sede [redacted] avente codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Trevi[redacted] e/o a suoi aventi causa, affinchè in sua vece, per suo conto, nome ed interesse, quale avente causa della società venditrice, abbia ad intervenire con i più ampi poteri, e quindi senza alcuna limitazione, qualora richiesto dal Comune di Montebelluna, negli atti di eventuali modifiche e/o integrazioni della citata convenzione e/o di nuova convenzione, in sostituzione della predetta, con facoltà di sottoscrivere documenti, piante, elaborati e planimetrie, presentare istanze, domande e la documentazione completa del piano di cui trattasi, stipulare e sottoscrivere convenzioni, stipulare eventuali atti d'obbligo, di vincolo e quant'altro necessario e richiesto dalla competente Autorità

7

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff0f86c5723fb42ba3534e471b2

[redacted]

autorizzando la conseguente trascrizione ipotecaria.

La Parte acquirente si obbliga nei confronti della società venditrice a far rilasciare analogo mandato da eventuali suoi aventi causa nel caso trasferisse a terzi la proprietà delle unità compravendute prima che venga perfezionato l'atto con il Comune di Montebelluna.

ART.6.= Il procuratore della società venditrice dichiara di aver ricevuto il saldo del prezzo di questa vendita del quale rilascia alla Parte acquirente quietanza liberatoria immettendola da oggi nel possesso materiale e giuridico dei beni venduti, con le inerenti rendite ed imposte d'ogni specie e natura.

ART.7.= La società venditrice rinunzia all'ipoteca legale, garantisce la piena ed esclusiva proprietà dei beni venduti e la libertà degli stessi da pesi ipotecari, da vincoli ed oneri di qualunque specie obligandosi alla manutenzione di legge.

ART.8. La compravendita avviene come attualmente si trovano i beni compravenduti, con relativi diritti,ragioni,azioni,servitu' attive e passive esistenti ed esercitate ed in particolare col diritto di passaggio, sosta e parcheggio sulle aree aventi tale destinazione nella zona cui fanno parte i beni medesimi e con quelle che si costituiscono ex art.1062 CC

ART.9.= **A sensi della vigente normativa in materia edilizia,** il procuratore della società venditrice dichiara che la co-

struzione
Concessione
data 26.5.
sione (vol
permesso d
sciato il
attribuito
ART.10.= L
Parte acqui
plicazione
presente t
venditrice,
dinaria (10
Quest'atto,
di tre fo
vano e co

[redacted]

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.

8

a società
uali suoi
età delle
'atto con

chiara di
del quale
ia immet-
dei beni
specie e

a legale,
venduti e
i ed one-
e di leg-

trovano i
ioni, ser-
particolo-
ulle aree
te i beni
62 CC
edilizia,
he la co-

struzione del complesso in parola è stata eseguita in base a Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Montebelluna in data 26.5.2000 sotto il numero 34451 e a successiva concessione (voltura e variante) in data 12.6.2002 n.8466/02; il permesso di abitabilità delle unità in oggetto è stato rilasciato il 9.7.2002 (n.21625) ed alle unità medesime è stato attribuito il numero civico "13 int.3" di [redacted]

ART.10.- Le spese e tasse di quest'atto sono assunte dalla Parte acquirente la quale, per la registrazione, chiede l'applicazione delle imposte nella misura fissa rientrando il presente trasferimento in ambito IVA ed avendo la società venditrice emessa la relativa fatturazione con l'aliquota ordinaria (10%).

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia su nove pagine di tre fogli, venne da me letto ai comparsi i quali lo approvano e con me lo firmano a sensi di legge.

[redacted]

9,00
0,50
353,00
362,50

TREVISO
28-7-04
31838/
20440

20440
28-7-04

9

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff0f86c5723b42ea3534e471b2

MINISTERO della GIUSTIZIA - ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TREVISO
Via delle Absidi, 2 - 31100 TREVISO Telefono e fax 0422/548640
archivionotarile.treviso@giustizia.it

000145

N.184.038 di rep. N.36.226 di Racc.

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Montebelluna
30 DIC. 2004
5372 S1T
IMPOSTE PAGATE
129,11
129,11
129,11
176,00
TASSA IPOTECARIA
€ 51,64

L'anno 2004 (duemilaquattro) nel giorno 23 ventitre del mese di dicembre, in Montebelluna, nel mio studio in Corso Mazzini n.79.

Avanti di me dott. Battista Parolin, Notaio in Montebelluna, iscritto nel Ruolo del Distretto di Treviso,

senza assistenza dei testimoni per avervi i comparenti infra scritti, che hanno i requisiti di legge, rinunziato di comune accordo tra di loro e col mio consenso,

sono comparsi i signori:

**MIOLO LIDIA**, impiegata, nata a Piombino Dese il 20 Maggio 1956, domiciliata per la carica presso la società infrascritta, la quale agisce unicamente nella veste di **Procuratrice Generale** della società

**"EDILBASSO S.P.A."**

con sede in Loreggia (PD), via dell'Artigianato n.9, capitale sociale Euro 5.000.000,00, di cui E.2.000.000,00 versati, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Padova 00999290281, in virtu' della Procura in data 6.12.2002 n.50902 di rep. a rogiti notaio Roberto Paone di Camposampiero, reg.ta a Padova il 16.12.2002 al n.8834 S.1, rilasciatale dal sig. **BASSO BRUNO**, imprenditore, nato a Loreggia il 30 dicembre 1955, domiciliato per la carica pres-



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2b4f28ff086c5723b42aa353a4471b2

000106

Il Conservatore delegato
dott. [illegible]

so la società infrascritta, quale **Amministratore Unico** e, come tale, legale rappresentante della società; la copia conforme di tale procura trovasi allegata sub "A" all'atto in data 6.2.2003 n.166549 di mio rep. reg.to a Montebelluna l'11.2.2003 al n.410 Pubb. trascritto a Treviso il 14.2.2003 ai nn.ri 6648/4825.

**REGINATO PAOLO**, nato a Castelfranco Veneto il 7 marzo 1963, domiciliato per la carica presso la società infrascritta, il quale interviene al presente atto unicamente nella sua veste di **Amministratore Unico**, munito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in legale rappresentanza della società

**"VENETA PAV S.R.L."**

con sede in Asolo (TV), via Cavin dei Cavai n.28/C, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Treviso 03723070268.

Comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali

convengono e stipulano quanto segue:

ART.1.=

La società **"EDILBASSO S.P.A."** con sede in Loreggia (PD), rappresentata come in comparizione,

vende

con immediato trasferimento della proprietà, per il prezzo a me dichiarato di **Euro 123.000,00 (centoventitremila virgola**

2

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: [illegible]

zerozero), oltre all'IVA, alla società **"VENETA PAV S.R.L."** con sede in Asolo la quale,a mezzo del suo Amministratore Unico,

acquista

le unità costituite da **APPARTAMENTO** al piano terra con corte propria e da **GARAGE** nel piano S1 facenti parte del complesso residenziale denominato

**Condominio "BARBARIGO"**

sito in Montebelluna, via Buzzati (già Via San Gaetano), eretto sull'area censita al Catasto Terreni di detto Comune, foglio 32 col mappale 1082 (ente urbano are 20.52), unità così censite:

**COMUNE DI MONTEBELLUNA**

sezione E foglio 2

N.C.E.U.

**accatastamento in data 10.4.2002 prot.121673:**

**MN.1082 sub 8)** piano T ct.A/2 cl.3 v.4 rcE.412,55

**MN.1082 sub 9)**

**MN.1082 sub 52** p.S1 ct.C/6 cl.3 mq.15 rcE. 44,93

confini:

Il fabbricato cui fanno parte le unità compravendute confina: nord mn.2879, 2881 del foglio 31, est mn.2881 del foglio 31, 1080 del foglio 32, sud mn.1077, 1080 del foglio 32, ovest mn.1077 del foglio 32, 2879 del foglio 31.

ART.2.=



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42aa3534e471b2

Il complesso in parola è disciplinato dal Regolamento di condominio, con annesse tabelle millesimali, che trovasi allegato sub "A" al mio atto in data 9 luglio 2002 n.162602 di rep. reg.to a Montebelluna il 18 mm. al n.1808 Pubblici, trascritto a Treviso il 19.7.2002 ai nn.ri 29866/20933.

A detto regolamento le Parti fanno espresso riferimento dichiarando la Parte acquirente di ben conoscerlo ed accettarlo obbligandosi alla piena osservanza delle norme in esso contenute.

ART.3.=

Con le suddescritte unità viene trasferita alla Parte acquirente la comproprietà, nelle carature risultanti dalle citate Tabelle, sulle parti, cose ed enti comuni di cui all'art.1117 e segg. del CC. e su quant'altro comune all'intero complesso, meglio precisati all'art.4 del Regolamento di condominio e nell'elaborato planimetrico raffigurante l'intero complesso depositato al NCEU.

Con riferimento all'art.5 del regolamento di condominio, la Parte acquirente dichiara di ben conoscere le parti di proprietà e di uso comune di alcune unità immobiliari.

La ripartizione delle spese è regolata dal capitolo 4 -art.16 -del Regolamento di condominio.

La società venditrice avverte, e la Parte acquirente prende atto ed accetta, che, come risulta all'art.5 ultimo comma del Regolamento di condominio, il lastrico solare di copertura



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff0f8c5723b42da353f5347102

dell'unità mapp.1082 sub 47 al piano 5° -lastrico non accatastato-, seppure di proprietà condominiale, è concesso in uso esclusivo dell'unità mapp.1082 sub 47 medesima che vi potrà accedere direttamente con una scala dall'interno della stessa fermo restando il diritto del condominio di accedervi in ogni momento per eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie a qualsiasi impianto attraverso la botola di accesso posta sul vano scale, apribile con una chiave rilasciata all'Amministratore del condominio che dovrà preavvisare il proprietario dell'unità cui è concesso in uso (mapp.1082 sub 47) ogni qualvolta sarà necessario intervenire per le manuntenzioni.

L'uso di detto lastrico è strettamente collegato alla proprietà dell'unità abitativa di cui costituisce pertinenza inalienabile.

ART.4.=

**Ai soli fini catastali** si fa presente che:

-la particella mn.1082 -foglio 32- ente urbano are 20.52 (area coperta e scoperta dell'intero complesso), giusta denuncia di cambiamento, modello 3/Spc, in data 22.2.2002 prot.63474, deriva dall'unificazione delle seguenti particelle:

foglio 32 già sezione E foglio 2

**MN. 995** (ex 5/b) are 9.12

**MN. 997** (ex 985/b) -deriva dall'originario 539-



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42aa3b534e471b2

Il Conservatore dei Registri
dott. [illegible]

are 5.84

foglio 31 già sezione E foglio 1

MN.2880 (ex 2694/b) are 4.00

MN.2882 (ex 2877/b) -deriva dal mn.2696-

are 1.56

Totale are 20.52

-i frazionamenti delle citate particelle sono stati eseguiti dal geom.E.Corazzin di Montebelluna:

-per le particelle mn.995, 997 foglio 32 con tipo approvato dall'UTE di Treviso il 6.4.2000 ai nn.ri 65186/1377;

-per le particelle mn.2880, 2882 foglio 31 con tipo approvato dall'UTE predetto il 6.4.2000 ai nn.ri 65188/1375:

L'area medesima, con allora sovrastante fabbricato in costruzione, è pervenuta alla società venditrice, allora denominata "EDILBASSO S.R.L.", per atto di compravendita in data 31.1.2002 n.159448 di mio rep., reg.to a Montebelluna il 7.2.2002 al n.351 Pubblici trascritto a Treviso il giorno 8.2.2002 ai nn.ri 5098/3708; con atto in data 30.10.2002 n.50328 di rep., notaio Roberto Paone di Camposampiero, trascritto a Treviso il 18.11.2002 ai nn.ri 52551/37979, la società "EDILBASSO S.R.L." venne trasformata nella forma di società per azioni con la denominazione "EDILBASSO S.P.A.".

ART.5.=

La società venditrice fa presente che il terreno su cui sorge il complesso in parola costituisce il "LOTTO N.2" facente

parte
-Dir
COMU
te,
(già
cost
40/1
zio
n.1
vut
il
23.
La
tin
La
Ter
sa
Im
Fo
e
FO
o
ri
h
e

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 6b4f28ff6c57239a42ea35a4471b

parte del "Piano Particolareggiato P.P.1 -Centro Residenziale -Direzionale Montebelluna Sud" per la cui attuazione tra il COMUNE DI MONTEBELLUNA ed i proprietari delle aree interessate, fra i quali la società "DIVA sas di Dino De Longhi & C." (già DIVA srl), dante causa dell'odierna società venditrice, costituitisi in Consorzio, a sensi del 2° comma della L.R.V. 40/1980, denominato "Consorzio PP1" Centro Residenziale-Direzionale Montebelluna Sud" con sede in Treviso, viale Luzzati n.106, venne stipulata la "Convenzione" con atto da me ricevuto il 1°.10.1998 al n.135400 di rep. reg.to a Montebelluna il 14.10.1998 al n.2138 Pubblici, trascritto a Treviso il 23.10.1998 ai nn.ri 31695/21628.

La Parte acquirente dichiara di essere a conoscenza del contenuto di tale convenzione.

La società venditrice dichiara e garantisce che gli adempimenti previsti a carico della originaria proprietaria "DIVA sas" nella citata convenzione rimangono a carico della medesima manlevando al riguardo la Parte acquirente.

Con riferimento a detta convenzione la Parte acquirente **conferisce** ampio mandato alla società **"DIVA S.A.S. DI DINO DE LONGHI & C."** con sede in Treviso, vl.Luzzatti n.106, avente codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Treviso 03078620261, e/o a suoi aventi causa, affinchè in sua vece, per suo conto, nome ed interesse, quale avente causa della società venditrice, abbia ad intervenire

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42aa3534e471b2

con i più ampi poteri, e quindi senza alcuna limitazione, qualora richiesto dal Comune di Montebelluna, negli atti di eventuali modifiche e/o integrazioni della citata convenzione e/o di nuova convenzione, in sostituzione della predetta, con facoltà di sottoscrivere documenti, piante, elaborati e planimetrie, presentare istanze, domande e la documentazione completa del piano di cui trattasi, stipulare e sottoscrivere convenzioni, stipulare eventuali atti d'obbligo, di vincolo e quant'altro necessario e richiesto dalla competente Autorità autorizzando la conseguente trascrizione ipotecaria.

La Parte acquirente si obbliga nei confronti della società venditrice a far rilasciare analogo mandato da eventuali suoi aventi causa nel caso trasferisse a terzi la proprietà delle unità compravendute prima che venga perfezionato l'atto con il Comune di Montebelluna.

ART.6.=

Il procuratore della società venditrice dichiara di aver ricevuto il saldo del prezzo di questa vendita del quale rilascia alla Parte acquirente quietanza liberatoria immettendola da oggi nel possesso materiale e giuridico dei beni venduti, con le inerenti rendite ed imposte d'ogni specie e natura.

ART.7.=

La società venditrice rinunzia all'ipoteca legale, garantisce la piena ed esclusiva proprietà dei beni venduti e la libertà degli stessi da pesi ipotecari, da vincoli ed oneri di qua-

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 04f28ff0b6c5723f42ea359e47f1b

zione,
tti di
nzione
a, con
e pla-
azione
rivere
colo e
torità

ociétà
i suoi
delle
to con

er ri-
rila-
endola
nduti,
ra.

ntisce
ibertà
i qua-

lunque specie precisando che per l'ipoteca accesa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Treviso in data 4.8.1999 ai nn.ri 28976/6239 a favore Cassamarca s.p.a., la Banca creditrice (ora Unicredit Banca d'Impresa s.p.a.), limitatamente ad alcune unità fra le quali quelle oggi compravendute, ha rilasciato l'assenso alla cancellazione con odierno mio atto n.184.037 di repertorio; le spese e tasse di tale atto e delle conseguenti formalità sono a carico della società venditrice.

ART.8.

La compravendita avviene come attualmente si trovano i beni compravenduti, con relativi diritti, ragioni, azioni, servitu' attive e passive esistenti ed esercitate ed in particolare col diritto di passaggio, sosta e parcheggio sulle aree aventi tale destinazione nella zona cui fanno parte i beni medesimi e con quelle che si costituiscono ex art.1062 Codice Civile.

ART.9.=

**A sensi della vigente normativa in materia edilizia**, il procuratore della società venditrice dichiara che la costruzione del complesso in parola è stata eseguita in base a Concessione edilizia rilasciata dal Comune di Montebelluna in data 26.5.2000 sotto il numero 34451 e a successiva concessione (voltura e variante) in data 12.6.2002 n.8466/02.

Il permesso di abitabilità delle unità compravendute è stato

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42ea3534e471b2

000114

Il Conservatore dei Registri
dott. [illegible]

rilasciato in data 9.7.2002 (n.21626) ed alle unità medesime è stato attribuito il numero civico "13 int.4" di Via D. Buzzati.

ART.10.=

Le spese e tasse di quest'atto sono assunte dalla Parte acquirente la quale, per la registrazione, chiede l'applicazione delle imposte nella misura fissa rientrando il presente trasferimento in ambito IVA ed avendo la società venditrice emessa la relativa fatturazione con l'aliquota ordinaria del 10%.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia su dieci pagine di tre fogli, venne da me letto ai comparsi i quali lo approvano e con me lo firmano a sensi di legge.

10,00
0,50
353,00
363,50

TREVISO
31-12-04
56387/
36330

36330
31-12-04

10

La prese
Archivio
Si rilasc
Tasse e
Treviso,

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42ea3534e471b2

# MINISTERO della GIUSTIZIA
## ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
## TREVISO

*La presente copia, composta da n. 11 ( undici ) pagine, è conforme all' originale atto conservato in questo Archivio Notarile Distrettuale.*

*Si rilascia in carta esente da bollo per CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA.*

*Tasse e diritti riscossi con bolletta n. 2215 del 8 ottobre 2021 –*

*Treviso,* 11 OTT. 2021

Il Conservatore delegato
dott. Giuseppe Contiero

11

Firmato Da: ZAMATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723b42ea3534e471b2

**Ispezione telematica**

n. T1 233150 del 29/09/2021

Inizio ispezione 29/09/2021 14:35:43

Richiedente ZNTRRT

Tassa versata € 3,60

## Nota di trascrizione

*Registro generale n.* 3505
*Registro particolare n.* 2528 *Presentazione n.* 7 *del* 31/01/2020

# Sezione A - Generalità

### *Dati relativi al titolo*

*Descrizione* ATTO GIUDIZIARIO
*Data* 24/12/2019 *Numero di repertorio* 5941/2019
*Autorità emittente* TRIBUNALE DI TREVISO *Codice fiscale* 800 279 50262
*Sede* TREVISO (TV)

### *Dati relativi alla convenzione*

*Specie* ATTO GIUDIZIARIO
*Descrizione* 600 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE BENI DI SOCIETA'
*Voltura catastale automatica* SI

### *Altri dati*

*Sono presenti nella sezione D parti libere relative a* [redacted]

### *Dati riepilogativi*

*Unità negoziali* 1 *Soggetti a favore* 1 *Soggetti contro* 1

# Sezione B - Immobili

### *Unità negoziale n.* 1

*Immobile n.* 1
*Comune* A471 - ASOLO (TV)
*Catasto* FABBRICATI
*Sezione urbana* C *Foglio* 7 *Particella* 664 *Subalterno* 5
*Sezione urbana* C *Foglio* 7 *Particella* 664 *Subalterno* 6
*Sezione urbana* C *Foglio* 7 *Particella* 664 *Subalterno* 7
*Natura* A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE *Consistenza* 4,5 vani

*Immobile n.* 2
*Comune* A471 - ASOLO (TV)
*Catasto* FABBRICATI
*Sezione urbana* C *Foglio* 7 *Particella* 664 *Subalterno* 17

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

**Ispezione telematica**

n. T1 233150 del 29/09/2021
Inizio ispezione 29/09/2021 14:35:43
Richiedente ZNTRRT
Tassa versata € 3,60

## Nota di trascrizione

*Registro generale n.* 3505
*Registro particolare n.* 2528 *Presentazione n.* 7 *del* 31/01/2020

*Natura* C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE *Consistenza* 13 metri quadri

*Immobile n.* 3
*Comune* F443 - MONTEBELLUNA (TV)
*Catasto* FABBRICATI
*Sezione urbana* E *Foglio* 2 *Particella* 1082 *Subalterno* 6
*Sezione urbana* E *Foglio* 2 *Particella* 1082 *Subalterno* 7
*Natura* A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE *Consistenza* 3 vani

*Immobile n.* 4
*Comune* F443 - MONTEBELLUNA (TV)
*Catasto* FABBRICATI
*Sezione urbana* E *Foglio* 2 *Particella* 1082 *Subalterno* 8
*Sezione urbana* E *Foglio* 2 *Particella* 1082 *Subalterno* 9
*Natura* A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE *Consistenza* 4 vani

*Immobile n.* 5
*Comune* F443 - MONTEBELLUNA (TV)
*Catasto* FABBRICATI
*Sezione urbana* E *Foglio* 2 *Particella* 1082 *Subalterno* 52
*Natura* C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE *Consistenza* 15 metri quadri

*Immobile n.* 6
*Comune* F443 - MONTEBELLUNA (TV)
*Catasto* FABBRICATI
*Sezione urbana* E *Foglio* 2 *Particella* 1082 *Subalterno* 71
*Natura* C6 - STALLE, SCUDERIE, RIMESSE, AUTORIMESSE *Consistenza* 16 metri quadri

# Sezione C - Soggetti

*A favore*

*Soggetto n.* 1 *In qualità di* FAVORE

[redacted]

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

**Ispezione telematica**

n. T1 233150 del 29/09/2021

Inizio ispezione 29/09/2021 14:35:43

Richiedente ZNTRRT

Tassa versata € 3,60

Nota di trascrizione

*Registro generale n.* 3505

*Registro particolare n.* 2528 *Presentazione n.* 7 *del* 31/01/2020

[redacted] *n.* 1 *Per il diritto di* PROPRIETA'

*Per la quota di* 1/1

# Sezione D - Ulteriori informazioni

*Altri aspetti che si ritiene utile indicare ai fini della pubblicità immobiliare*

I DATI ANAGRAFICI DELLE PARTI SONO STATI INDICATI SOTTO LA RESPONSABIL ITA DELLA PARTE RICHIEDENTEP.Q.M.IL TRIBUNALE DI TREVISO, SEZIONE TE RZA CIVILE, DEFINITIVAMENTE PRONUNZIANDO, RIGETTATA OGNI DIVERSA DOMAN DA, COSI' DECIDE:1) ACCERTA E DICHIARA CHE I SEGUENTI BENI IMMOBILI:COMUNE DI ASOLOCATASTO FABBRICATI-SEZ. URB. C, FG. 7, PART.664, SUB 5-6-7,CAT. A/2 ,CL. 2, VANI 4,5 , SUP.69 MQ. RENDITA EURO 546,15 VIA PUCCINI, PIANO S1-T,-SEZ.URB. C, FG. 7, PART. 664, SUB 17, CAT. C/6, CL. 3, CONS. 13 MQ, RENDITA EURO 41,63, VIA PUCCINI, PIANO S1. COMUNE DI MONTEBELLUNACATASTO FABBRICATI-SEZ. URB. E, FG.2, PART. 1082, SUB 6-7, CAT. A/2,CL. 3, VANI 3, SUP. 54 MQ, RENDITA EURO 309,41, PIANO T ;-SEZ. URB. E, FG.2, PART. 1082, SUB 8-9, CAT. A/2, CL. 3, VANI 4, SU P. 76 MQ, RENDITA EURO 412,55, PIANO T;-SEZ. URB. E, FG. 2, PART. 108 2, SUB 52, CAT. C/6,CL. 3, CONS 15 MQ, RENDITA EURO 44,93, PIANO S1;-S EZ.URB. E, FG. 2, PART.1082 SUB 71, CAT. C/6, CL. 3, CONS. 16 MQ., REN DITA EURO 47,93, PIANO S1,FORMALMENTE INTESTATI A [redacted] OGGI CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, SONO DI PROPR IETA' DEL RESISTENTE [redacted] EFFETTO DI ACQUISTO IURE SUCCESSIO NIS;2) ORDINA AL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI COMPETENTE PER TERRITORIO LA TRASCRIZIONE DELLA PRESE NTE ORDI NANZA;OMISSISSI COM UNICHITREVISO, 24/12/2019IL GIUDICEDOTT.SSA ELENA MERLO

Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

ALLEGATO 6

# CONDOMINIO "BARBARIGO"

## REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

## CAPITOLO 1 - PARTI, IMPIANTI E COSE COMUNI

### ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE DEL CONDOMINIO

Il presente regolamento si applica all'edificio denominato "BARBARIGO" sito in Comune di Montebelluna, Via Buzzati insistente sull'area così catastalmente identificata:

**Comune di Montebelluna - Sezione E -Foglio 2 - Mappale 1082.**

L'immobile cui si riferisce il presente regolamento è raffigurato nell'allegato elaborato planimetrico.

Il fabbricato in oggetto è composto da un insieme di unità immobiliari ad uso residenziale, garage e magazzini. Si sviluppa su cinque piani fuori terra ed uno interrato.

### ARTICOLO 2) OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è parte integrante di tutti gli atti di compravendita relativi allo stabile. Ciascun condomino proprietario, i suoi eredi aventi causa ed inquilini, sono tenuti all'osservanza di esso.

I condomini proprietari che intendono locare le proprie unità immobiliari, hanno l'obbligo di far conoscere e rispettare, ai propri inquilini, il presente regolamento; nel caso di mancato rispetto obbligati nei confronti degli altri condomini, dell'assemblea o dell'amministratore restano i singoli condomini proprietari che hanno locato la propria unità immobiliare.

Foglio n. 3

### ARTICOLO 3) VALORI PROPORZIONALI DELLA PROPRIETÀ DEI CONDOMINI

E' stabilito che, a tutti gli effetti, i valori proporzionali della proprietà esclusiva di ciascun condomino, ragguagliati a quello dell'intero edificio, ritenuto questo uguale a mille, vengono indicati nella tabella millesimale 1, allegata al presente regolamento.

### ARTICOLO 4) PARTI DI PROPRIETÀ ED USO COMUNE DEI CONDOMINI

- Sono di proprietà di tutti i condomini nelle proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 1:
- il suolo ed il sottosuolo su cui sorge il fabbricato considerato tutt'uno con le sue pertinenze, giardini e cortili salvo che, in base agli atti di acquisto, non risultino di proprietà singola;
- le opere di fondazione;
- le strutture in c.a.;



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28f086c5723fb42ea3534e471b2

- i muri principali;
- le opere decorative delle facciate comprese le tinteggiature;
- le coperture;
- i cornicioni del tetto, le grondaie, i pluviali, i pozzetti di scarico delle acque piovane a ridosso dei pluviali;
- i condotti principali delle fognature a partire dai punti in cui si innestano le diramazioni dei singoli scarichi e i manufatti per il trattamento delle acque reflue;
- l'impianto idrico fino ai singoli contatori;
- i vani contatori Enel, acquedotto e gas nonché tutti gli impianti accessori ai sottoservizi con i relativi obblighi;
- le superfici esterne individuate dal sub 1.

ARTICOLO 5) PARTI DI PROPRIETÀ E DI USO COMUNE DI ALCUNI CONDOMINI

Sono di uso esclusivo, secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale 2, delle unità site al piano interrato e raffigurate nell'elaborato planimetrico dal sub 48 al sub 95:
- area scoperta sub 2(corsia garage scoperta)
- corsia di accesso ai garage sub 5 (spazio di manovra)

Il vano scala e l'impianto di ascensore situati ai piani interrato, terra, primo, secondo, terzo, quarto e quinto raffigurato al sub 3 è di uso esclusivo delle unità che vi accendono, secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 3;

Il vano scala e l'impianto di ascensore situati ai piani interrato, terra, primo, secondo e terzo raffigurato al sub 4 è di uso esclusivo delle unità che vi accedono secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 4;

Il tetto del blocco a 6 piani è comune ai sub individuati secondo la tabella millesimale n. 5 e nelle proporzioni in essa riportate;

Il tetto del blocco a 4 piani è comune ai sub individuati secondo la tabella millesimale n. 6 e nelle proporzioni in essa riportate.

Il lastrico solare posto sul tetto del fabbricato a sud è in uso esclusivo dell'unità contraddistinta con il sub 47, che vi potrà accedere direttamente con una scala dall'interno dell'appartamento; fermo restando il diritto del condominio di accedervi in ogni momento per eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie a qualsiasi impianto, attraverso la botola di accesso posta sul vano scale, apribile con una chiave rilasciata all'amministratore del condominio, che dovrà preavvisare il proprietario dell'unità contraddistinta con il Sub 47 ogni qualvolta sarà necessario intervenire per le manutenzioni.

ARTICOLO 6) SERVITÙ ATTIVE O PASSIVE A FAVORE E A CARICO DEL CONDOMINIO O PARTI DELLO STESSO

Eventuali unità di condizionamento possono essere installate solo all'interno delle singole unità oppure sui terrazzini di proprietà esclusiva e, in ogni caso, opportunamente mascherate. Eventuali modalità di mascheramento potranno essere dettate dal progettista dello stabile.



Firmato Da: ZANETTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

ARTICOLO 7) MODIFICA AL VALORE DELLE QUOTE

La modifica al valore delle quote di proprietà esclusiva e comune potrà farsi soltanto, nei casi previsti dall'articolo 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con il consenso di tutti i proprietari o con sentenza del magistrato passata in giudicato.

ARTICOLO 8) INDIVISIBILITÀ DELLE PARTI E DEI SERVIZI COMUNI

Le parti ed i servizi comuni sono indivisibili. L'assemblea può deliberare eventuali divisioni soltanto con il consenso di tutti i condomini.

## CAPITOLO 2 - DIRITTI E DOVERI DEI CONDOMINI SULLE COSE COMUNI

ARTICOLO 9) LAVORI PER INNOVAZIONI O MODIFICHE SULLE COSE COMUNI

Qualora un condomino intenda eseguire nell'interesse proprio o del condominio opere che comportino innovazioni, esse dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 1136, comma 5 del codice civile.

Qualora il condomino intendesse eseguire soltanto delle modifiche per il miglioramento della cosa comune, così come previsto dall'articolo 1102 del codice civile, dovrà sottoporre la proposta di miglioramento all'esame dell'assemblea. Per tali modifiche l'assemblea delibererà con maggioranza semplice.

L'assemblea, per le decisioni di cui al secondo comma del precedente articolo, potrà richiedere il parere di un tecnico prima di deliberare sul richiesto consenso di modificazione. In ogni caso, le decisioni dovranno essere comunicate all'interessato non oltre tre mesi dalla data della ricezione della sua richiesta che dovrà essere fatta per iscritto.

ARTICOLO 10) SPESE FATTE DAL CONDOMINO SULLE COSE COMUNI

Per le spese fatte dal condomino senza preventiva autorizzazione si fa riferimento a quanto stabilisce l'articolo 1134 del codice civile.

Qualora le spese riguardassero opere o lavori non autorizzati e non urgenti, al condomino può essere fatto obbligo anche della rimessa in pristino.

ARTICOLO 11) DIVIETI



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28ff086c5723fb42ea3534e471b2

E' vietato occupare, anche temporaneamente, le cose, gli spazi sia interni che esterni ed i locali di proprietà comune. L'assemblea o l'amministratore possono autorizzare l'occupazione temporanea di parti comuni, per deposito di materiali ed attrezzi relativi ai lavori da eseguire nelle parti comuni o di proprietà esclusiva dei condomini, purché sia limitata nello spazio e nel tempo strettamente indispensabili e sempre che tali occupazioni non ostacolino completamente l'uso delle parti comuni.

E' vietato ai condomini eseguire scavi nel sottosuolo; qualora ciò sia indispensabile per collocarvi condutture si dovrà ottenere la autorizzazione dell'assemblea o dell'amministratore.

E' vietato gettare, depositare anche temporaneamente immondizie o qualsiasi altro oggetto nelle parti comuni dell'edificio.

E' vietato apporre tendaggi, targhe ed insegne sulle facciate esterne, diversi per tipo e sistema di applicazione da quelli che verranno autorizzati dall'assemblea o dall'amministratore, sentito il tecnico di sua fiducia e salva autorizzazione degli uffici competenti.

E' vietato stendere panni fuori dai balconi o nelle parti comuni, sulle facciate o comunque senza rispetto dei regolamenti comunali

E' vietato il parcheggio prolungato per più giorni di veicoli sui parcheggi esterni di proprietà comune.

ARTICOLO 12) SOPRAELEVAZIONE

Tenuto conto che l'edificio è stato progettato e costruito per il numero di piani attuali e con caratteristiche estetiche e strutturali approvate dalle competenti autorità, resta tassativamente vietata ogni sopraelevazione, anche parziale, di qualsiasi parte dell'immobile sia essa a carattere provvisorio o duraturo e a qualsiasi uso destinata.

## CAPITOLO 3 - DIRITTI E DOVERI DEI CONDOMINI PER LE PARTI E COSE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA

ARTICOLO 13) LIMITAZIONI E DIRITTI NELLA DESTINAZIONE

L'edificio nel suo complesso è destinato ad abitazioni civili. Sono tuttavia ammesse destinazioni d'uso diverse purché compatibili con gli strumenti urbanistici comunali. Qualora il cambio di destinazione comporti una diversa fruizione di alcuni spazi comuni che vada ad incidere sulla tranquillità del complesso condominiale, l'amministratore su richiesta del condomino interessato o del condominio sottoporrà all'assemblea una proposta di regolamentazione di tale nuova destinazione d'uso e l'assemblea stessa deciderà in proposito.

Resta tassativamente vietata la destinazione ad uso sanatorio, dispensario, studi medici per malattie contagiose, deposito merci, laboratori, scuole, circoli, ritrovi, pensioni, esercizi con lavorazione o attività notturne, bar o sale giochi.



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28f096c5723b42ea3534e471b2

Tutti i locali in genere non potranno contenere apparecchi, macchine o impianti rumorosi o emananti esalazioni sgradevoli o nocive e neppure laboratori o depositi di materiali facilmente infiammabili o esplodenti. I locali non potranno essere destinati ad usi che turbino la tranquillità o il pacifico godimento singolo o collettivo delle unità immobiliari o che possono nuocere alla sicurezza, alla stabilità, al decoro, all'igiene e alla serietà del fabbricato.

E' vietato tenere animali compresi i cani e tranne uccelli e gatti purché, quest'ultimi, non rechino danno o turbino la quiete degli altri condomini. Gli stessi non devono essere comunque mai lasciati liberi nelle parti comuni.

E' vietato sovraccaricare i solai di pesi superiori a quelli previsti nei calcoli statici, nonché spaccare legna od altro sui pavimenti, balconi o terrazze.

E' vietato far ristagnare acqua od altri liquidi sui pavimenti, balconi e terrazze.

E' vietato usare strumenti musicali o apparecchi sonori con volume troppo elevato e comunque con volume tale da essere inteso dai condomini vicini.

E' vietato manomettere gli impianti di uso comune anche per quelle parti che passano nei locali di proprietà esclusiva.

E' vietato spolverare tappeti o altro dalle finestre o terrazze.

E' vietato apportare qualsiasi tipo di variante all'immobile che ne possa pregiudicare le simmetrie, l'estetica, la solidità nonché la sicurezza e funzionalità

E' vietato ai condomini proprietari delle cantine di depositarvi materiali pericolosi.

E' vietato ai condomini proprietari dei giardini eseguire scavi che possano pregiudicare le eventuali tubazioni sottostanti o le guaine poste a protezione dei sottostanti garage.

Eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nelle singole unità che comportino rumori fastidiosi sono consentiti, solo nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 18,00.

**Foglio n.** 5

ARTICOLO 14) OBBLIGHI DI CIASCUN CONDOMINO.

Il cambiamento sostanziale d'uso dei vari locali deve sempre essere comunicato all'amministratore.

All'amministratore stesso ogni condomino ha pure l'obbligo di comunicare con urgenza:

- il proprio domicilio nel caso egli non abiti o non usi l'unità immobiliare di sua proprietà. In difetto si intenderà che egli a tutti gli effetti di legge sia domiciliato nei locali stessi;
- le generalità del nuovo proprietario e copia del relativo atto di compravendita nel caso in cui egli abbia alienato in tutto od in parte la sua quota condominiale.
- le generalità dei locatari qualora dovesse affittare la propria unità immobiliare.

Il condomino che avesse affittato o che avesse comunque dato in consegna ad un'altra persona la propria unità immobiliare risponderà, in pro-



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28f086c5723fb42ea3534e471b2

prio e direttamente verso gli organi dell'amministrazione, degli impegni da lui assunti con il presente regolamento e di tutti gli altri eventuali che egli dovesse assumere in seguito alle future deliberazioni dell'assemblea.

Il condomino è obbligato a far conoscere all'inquilino gli obblighi da lui assunti nei confronti del condominio e a comunicargli, di volta in volta, quelli che andrà ad assumere affinché l'inquilino si adegui immediatamente.

Egli, a richiesta dell'amministratore, deve permettere che nell'interno dei locali di sua proprietà si provveda alle opportune ispezioni per la verifica dei lavori da farsi o che siano in corso di esecuzione sulle parti comuni dello stabile, nell'interesse sia del singolo che dell'intero condominio.

Il rifiuto da parte del proprietario o dell'inquilino a consentire l'ingresso darà luogo alle richieste di risarcimento dei danni che ne possono derivare. Ogni condomino o inquilino sarà tenuto a dare sollecitamente notizia all'amministratore di qualunque guasto che per qualsiasi ragione viene a verificarsi nei suoi locali o sulle parti comuni? I danni causati dall'omissione o dalla ritardata denuncia del guasto saranno a carico del proprietario dell'unità immobiliare in cui il guasto si è verificato, il quale potrà rivalersi verso l'inquilino o verso chiunque altro sia il vero responsabile.

ARTICOLO 15) USO DI TUTTI I SERVIZI COMUNI E OBBLIGATORIETÀ DELLA RELATIVA SPESA

E' obbligatorio per tutti i condomini l'uso dei servizi necessari al funzionamento del condominio. Le relative spese dovranno pertanto venire corrisposte anche se i locali di un condomino risultassero inutilizzati per periodi più o meno lunghi.

Le presenti disposizioni possono venire modificate soltanto con le deliberazioni dell'assemblea che riporti il consenso unanime di tutti i condomini.

## CAPITOLO 4 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

ARTICOLO 16) SPESE INERENTI A PARTI, COSE E IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNE ED INDIVISIBILE A TUTTI I CONDOMINI

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni elencate all'articolo 4 precedente, ed ancora quelle per l'eventuale assicurazione dell'edificio e delle parti esterne sono ripartite fra tutti i condomini nelle proporzioni stabilite dalla tabella millesimale n. 1.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelle di pulizia ed illuminazione del vano scala e dell'impianto di ascensore, contraddistinto dal sub 3, sono ripartite secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 3.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelle di pulizia ed illuminazione del vano scala e dell'impianto di ascensore, contraddistinto dal sub 4, sono ripartite secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 4.

Le spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, di prevenzione incendi nonché quelle di pulizia ed illuminazione della rampa di accesso ai ga-



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28f086c5723fb42ea3534e471b2

rage, della corsia contraddistinte con i sub 2 e 5 sono ripartite secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 2.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del lastrico solare, di cui all'Art. 1126 del Codice Civile, concesso in uso esclusivo del sub 47, sono ripartite secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 7.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di antenna televisiva centralizzata sono ripartite in parti uguali tra tutti i condomini che lo utilizzano.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto del blocco a 6 piani, escluso il lastrico solare in uso al sub 47, sono ripartite secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 5.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto del blocco a 4 piani sono ripartite secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 6.

## CAPITOLO 5 - ASSICURAZIONI, PERIMENTO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO

### ARTICOLO 17) ASSICURAZIONI

E' fatto obbligo all'assemblea di assicurare il condominio contro i danni prodotti dall'incendio, responsabilità civile od altro; il premio di assicurazione sarà ripartito nelle proporzioni stabilite dalle rispettive quote di proprietà indicate nella tabella millesimale n. 1.

Un perito, scelto dall'assemblea, stabilirà l'ammontare del danno subito dai vari condomini.

L'entità liquidata in caso di sinistro deve venire reimpiegata, salvo il caso di perimento totale o di una parte che rappresenti almeno i ¾ del valore dell'intero edificio.

Qualora l'indennità riscossa sia inferiore o superiore alla somma occorrente per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile, l'integrazione o la suddivisione della maggiore somma liquidata verrà effettuata secondo le proporzioni indicate nella tabella millesimale n. 1

### ARTICOLO 18) DETERMINAZIONE DELLA PARTE DISTRUTTA

Agli effetti dell'articolo 1128 del C.C., nel caso di distruzione parziale, per determinare se la parte distrutta costituisca o meno i ¾ del valore dell'intero edificio, si valuterà:

- il valore del fabbricato nella sua interezza nel momento della parziale distruzione;
- il valore del fabbricato parzialmente distrutto sempre al momento della parziale distruzione;
- si raffronteranno i valori di cui sopra, senza tener conto del valore del suolo.

### ARTICOLO 19) PERIMENTO PARZIALE O TOTALE DELL'EDIFICIO



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28f086c5723fb42ea3534e471b2

In caso di perimento totale o parziale dell'edificio vale il disposto dell'articolo 1128 del C.C. In tal caso ogni condomino avrà diritti edificatori (volumetrie, superfici, ecc.) nelle proporzioni stabilite nella tabella millesimale n. 1.

ARTICOLO 20) ORGANI AMMINISTRATIVI DEL CONDOMINIO

L'amministrazione del condominio è affidata ai seguenti organi:

- Assemblea dei condomini;
- Amministratore

ARTICOLO 21) NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE

La nomina e la revoca dell'Amministratore sono regolate dall'articolo 1129 del C.C., fatto salvo per quanto previsto nei singoli atti di compravendita.

Il venditore si riserva la nomina dell'amministratore per i primi due anni di gestione condominiale.

ARTICOLO 22) COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE

All'Amministratore, sia egli condomino o no, spetta un compenso la cui entità viene stabilita dall'assemblea.

ARTICOLO 23) COMPITI DELL'AMMINISTRATORE

Le funzioni dell'Amministratore sono regolate dagli articoli 1130, 1131, 1133, 1135 del C.C.

ARTICOLO 24) PRESTAZIONI CHE ESULANO DAI COMPITI DELL'AMMINISTRATORE

I condomini potranno rivolgersi all'amministratore per le prestazioni inerenti le parti comuni e non per quelle afferenti alla proprietà esclusiva.

ARTICOLO 25) CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO E PAGAMENTO DELLE QUOTE

L'esercizio finanziario si chiude alla fine di ogni anno. Le quote richieste dall'amministratore dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla richiesta e comunque entro la data di scadenza fissata dall'amministratore o dall'assemblea.

Trascorsa la data di scadenza senza che il condomino effettui il pagamento, potranno essere applicati gli interessi di scoperto bancario maggiorato di due punti.



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28f086c5723fb42ea3534e471b2

L'amministratore curerà la riscossione per vie legali quando ciò sia necessario e il ricavato degli interessi di mora sarà devoluto come stabilirà l'Assemblea.

ARTICOLO 26) RAPPRESENTANZA LEGALE

L'Amministratore ha la rappresentanza legale del condominio a norma dell'articolo 1131 del C.C.

## CAPITOLO 6 - ASSEMBLEE E DELIBERAZIONI

ARTICOLO 27) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata secondo il disposto dell'articolo 66 delle norme di attuazione del C.C.

ARTICOLO 28) A CHI SPETTA INTERVENIRE IN ASSEMBLEA

Alla seduta dell'Assemblea hanno diritto di intervenire tutti i condomini. I convenuti all'Assemblea, trascorsi 15 minuti dell'ora fissata, nomineranno un Presidente e un Segretario, scegliendoli tra i presenti, escluso l'amministratore.

ARTICOLO 29) VOTAZIONI

Le votazioni devono sempre farsi per alzata di mano o per appello nominale.

Spetta al Presidente proclamare l'esito della votazione.

ARTICOLO 30) VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea saranno valide se approvate con le maggioranze previste dalla legge a seconda dell'oggetto da deliberare.

ARTICOLO 31) VERBALI DI ASSEMBLEA

Il verbale della seduta deve contenere un riassunto della discussione e l'esito delle singole votazioni Devono essere scritte nel verbale tutte le dichiarazioni di cui venga chiesta l'inserzione. Il verbale deve essere sottoscritto ogni volta dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 32) ASSEMBLEE PARZIALI

Le deliberazioni inerenti a cose o parti comuni in proprietà ad alcuni soltanto dei condomini saranno prese col solo intervento dei proprietari interessati e con la maggioranza di legge prescritta a seconda dell'oggetto da esaminare.



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28f086c5723fb42ea3534e471b2

ARTICOLO 33) OBBLIGATORIE'TÀ' DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini ai sensi dell'articolo 1137 del C.C.

ARTICOLO 34) CONDOMINI MOROSI

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratto per oltre sei mesi, l'Assemblea potrà sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che siano suscettibili di godimento separato. Comunque, trascorso il mese, l'Amministratore potrà agire a termini di legge per il recupero dei contributi non pagati

## CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35) IMPOSTE E TASSE

Ogni condomino sopporterà in proprio le tasse, imposte, canoni, ecc. presenti e futuri che per qualsiasi causa gravassero nella parte di immobile di sua proprietà. Ogni condomino si obbliga, agli effetti delle imposte, di far conoscere agli uffici pubblici il riparto in conformità alle quote di comproprietà.

ARTICOLO 36) VERTENZE

Qualora insorgessero vertenze o dissidi fra i condomini ovvero fra questi e l'Amministratore, le parti sono tenute a rivolgersi dapprima all'assemblea dei condomini ed in caso di mancata composizione della vertenza ad un arbitro nominato di comune accordo fra le parti stesse, per ritentare una amichevole composizione della controversia.

ARTICOLO 37) RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non è previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti in materia di condominio e di edifici, in particolare al C.C. ed alle disposizioni per l'attuazione del C.C (R.D 30 marzo 1942, n. 318).



Firmato Da: ZANATTA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2e4f28f086c57237b0f4b31e47fb2